

**COMUNE DI  
CARAVINO**



**PROVINCIA DI TORINO**

## **5^ VARIANTE NON STRUTTURALE AL PRGI**

(ART. 17 COMMA 7 L.R. 56/77)

**PROGETTO  
DEFINITIVO**

agosto 2011

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**



**STUDIO ASSOCIATO  
DI URBANISTICA**

via per Cuceglio, 5 - 10011 Agliè (TO)  
via G. Gropello, 4 - 10138 TORINO  
tel. 0124 330136 fax 0124 429427  
studio@architettipaglia.it

**ESTENSORE DELLA VARIANTE**  
Arch. Gian Carlo Paglia

con  
Arch. Anna Maria Donetti

**IL SINDACO**  
Antonio BOCCHIETTI

**L'ESTENSORE  
DELLA VARIANTE**  
Gian Carlo PAGLIA

**IL SEGRETARIO**  
Luigi CUNTI

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
Luisella CAPPELLO



**INDICE**

<b>1.</b>	PREMESSA .....	pag. <b>3</b>
<b>2.</b>	FINALITÀ DELLA VARIANTE .....	pag. <b>5</b>
<b>3.</b>	TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S. AI SENSI DELLA D.G.R. 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931 .....	pag. <b>9</b>

**SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE**

<b>modifica 1.</b>	INDIVIDUAZIONE AREA A SERVIZI PER VASC .....	pag. <b>13</b>
<b>modifica 2.</b>	AREA RESIDENZIALE RN1 .....	pag. <b>17</b>
<b>modifica 3.</b>	NUOVO ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA .....	pag. <b>21</b>
<b>modifica 4.</b>	INTERVENTI COORDINATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA .....	pag. <b>27</b>
<b>modifica 5.</b>	TRASFORMAZIONE DA AREA A AD AREA RE .....	pag. <b>35</b>
<b>modifica 6.</b>	VARIAZIONE TIPO DI INTERVENTO IN CS3 .....	pag. <b>41</b>
<b>modifica 7.</b>	AREA CAMPER .....	pag. <b>45</b>
<b>modifica 8.</b>	MODIFICHE NORMATIVE .....	pag. <b>53</b>

**VERIFICHE DIMENSIONALI**

NUOVE PREVISIONI E STRALCI DI SUPERFICI A SERVIZI PUBBLICI .....	pag. <b>57</b>
---	----------------

**APPENDICE**

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTI PARZIALI .....	pag. <b>61</b>
---	----------------



# CAPITOLO 1

## PREMESSA

Il Comune di Caravino è dotato di P.R.G.I. approvato con D.G.R. n°13-6938 del 24/09/2007 e Successivamente modificato con quattro Varianti Parziali redatte ai sensi del c.7° dell'art.17 della L.R. 56/77, l'ultima delle quali risale a febbraio del 2010 (approvata con D.C.C. n°5 del 11/02/10).

La presente Variante non Strutturale risulta pertanto essere la 5^, finalizzata sia a rinnovare la veste cartografica del PRGI e a recepire negli elaborati di Piano le precedenti Varianti parziali, sia ad apportare alcune modifiche normative e cartografiche particolarmente utili a migliorare l'operatività attuativa del PRG e a cogliere nuove opportunità di pubblico interesse.

Il presente documento è articolato in quattro parti distinte:

- la prima sezione, oltre alla descrizione generale della Variante parziale e delle sue motivazioni, esplicita i termini di esclusione dal procedimento di V.A.S. (ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931);
- la seconda parte del documento è composta da una serie di schede, riferite alle singole modifiche introdotte e strutturate per sezioni tematiche, che dettagliano:

**I Presupposti:** sono illustrate le ragioni che hanno reso necessarie le singole modifiche al PRG vigente.

**II Contenuti:** sono riportati i contenuti specifici di ogni modifica.

**III Elaborati modificati con la variante:** sono indicati gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione integrati in base alla Variante, e/o riportati gli stralci della cartografia vigente di PRGI e dello stesso elaborato così come modificato dalla Variante.

**IV Verifica di conformità all'art. 17** della Legge Regionale 56/77 e della circolare applicativa del 5/8/98 n. 12/PET;

**V Verifica di conformità** al Piano Territoriale Regionale vigente (**PTR**);

- VI Verifica di conformità** al nuovo Piano Territoriale Regionale, adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (**nuovo PTR**);
- VII Verifica di conformità** al Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009 (**PPR**);
- VIII Verifica di conformità** al vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (**PTCP**);
- IX Verifica di conformità** al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino adottato con D.G.P. n. 26817 del 20 luglio 2010 (**PTC<sup>2</sup>**);

n.b.: per alcune schede, in riferimento alla scala strettamente comunale delle modifiche introdotte, la verifica di coerenza rispetto alle strumentazioni urbanistiche sovraordinate è accorpata in un'unica sezione.

- il documento si chiude con un'appendice che riporta i riferimenti normativi (relativi alla natura non strutturale della Variante e agli strumenti di pianificazione sovraordinata) rispetto ai quali le schede delle modifiche verificano la coerenza e la compatibilità della Variante.

## CAPITOLO 2

### FINALITÀ DELLA VARIANTE

Come già accennato in premessa, la prima operazione che l'Amministrazione Comunale ha inteso intraprendere, a monte delle modifiche della presente Variante non strutturale, è stata quella di dare una nuova veste grafica alle tavole di PRG: i nuovi elaborati cartografici sono stati ridisegnati in formato .dwg sulle basi catastali georiferite fornite dalla Provincia di Torino, modificando la scala di rappresentazione da 1:1.500 a 1:2.000 e accentuando il risalto grafico dei vari tematismi urbanistici con diverse campiture colorate. Con l'occasione, sono state inserite nella cartografia e nelle norme di attuazione di PRG tutte le modifiche introdotte dalle Varianti precedentemente approvate, che in alcuni casi non erano state riportate sugli elaborati generali, ma solo su stralci allegati alle relazioni di Variante.

Si ritiene in questo modo di aver migliorato la leggibilità e la fruibilità dello strumento urbanistico, agevolando il lavoro degli utenti abituali del PRG (uffici comunali e professionisti tecnici) e facilitandone la consultazione anche a chi non è specificamente "addetto ai lavori".

Per quanto riguarda poi le vere e proprie modifiche a carattere innovativo, la presente Variante si pone l'obiettivo di aggiornare il Piano Regolatore al nuovo quadro esigenziale e normativo, attraverso circostanziate modifiche degli elaborati prescrittivi, che sono state attentamente vagliate sulla base della loro rispondenza all'interesse pubblico, verificandone la compatibilità con i limiti posti alle Varianti Parziali, la coerenza con la pianificazione territoriale, la sostenibilità e le prospettive di concreta e tempestiva attuazione.

A titolo riepilogativo degli argomenti trattati dalla Variante, si riporta di seguito l'elenco sintetico delle modifiche da essa introdotte.

Le schede riportate alle pagine seguenti analizzano nel dettaglio le singole modifiche, sulla base dello schema illustrato in premessa.

## elenco delle modifiche

---

- **modifica 1** ► Individuazione area a servizi per VASC
- **modifica 2** ► Area residenziale RN1
- **modifica 3** ► Nuovo accesso all'area scolastica
- **modifica 4** ► Interventi coordinati di riqualificazione urbana
- **modifica 5** ► Trasformazione da area A ad area RE
- **modifica 6** ► Variazione tipo di intervento in CS3
- **modifica 7** ► Area Camper
- **modifica 8** ► Modifiche normative

Con riguardo alle previsioni espropriative contemplate dalla presente Variante, il Comune di Caravino ha comunicato l'avvio del procedimento diretto all'adozione della presente 5^ Variante Parziale al P.R.G.I. mediante la pubblicazione ai sensi e per gli effetti degli articolo 11, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 8 della legge 241/1990, rendendo noto l'inserimento di previsioni urbanistiche concernenti la nuova costituzione e la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio.

Le modifiche di cui sopra, oltre a risultare non soggette a Valutazione Ambientale Strategica (per le ragioni illustrate nel successivo capitolo) non necessitano neppure di valutazioni geologiche (al di là quelle già fornite dalla carta di sintesi) né di verifiche rispetto al Piano di Classificazione Acustica, in quanto la Variante non prevede nuove aree edificabili, né infrastrutture di particolare rilevanza, né usi del suolo disomogenei rispetto a quelli previsti dal vigente PRG.

Nell'immagine di seguito allegata viene riportata l'individuazione degli ambiti oggetto di modifica con la presente Variante.





## CAPITOLO 3

### TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS (ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931)

Gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, specificano che sono di norma escluse dal processo di V.A.S. le *“Varianti Parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di V.I.A., che non prevedano realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc)”*.

La presente Variante rientra pertanto nei casi esplicitati dalla citata D.G.R., in quanto:

- le modifiche normative introdotte dalla Variante non comportano in alcun modo alterazioni al sistema delle tutele ambientali presente sul territorio;
- la Variante non introduce nuove previsioni di interventi soggetti a procedura di V.I.A.; si evidenzia, a tal proposito che i tratti di viabilità previsti hanno carattere urbano e sezioni molto modeste (l'allegato B3 della L.R. 40/98 sottopone alla verifica di assoggettabilità a VIA solo i progetti di strade comunali extraurbane e di quelle urbane a quattro o più corsie) e che l'area per la sosta dei camper ha una capienza massima limitata a 20 mezzi (l'allegato B2 della L.R. 40/98 sottopone alla verifica di assoggettabilità a VIA i progetti di aree oltre i 5 ettari con capienza maggiore di 300 camper);
- le modifiche normative inserite con la presente Variante non riguardano la realizzazione di nuovi volumi ricadenti in contesti non urbanizzati;

- la Variante non prevede l'insediamento di attività produttive ricadenti all'interno delle procedure di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; sul territorio comunale non sono inoltre presenti allo stato attuale attività produttive così classificabili, né insistono "aree di danno" o "areali di osservazione" derivanti da simili attività localizzate sui comuni limitrofi.

Come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008 - n.12-8931, con le precisazioni fornite dal presente paragrafo si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.


# ***SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE***



**MODIFICA****1****VASC****I ► PRESUPPOSTI**


L'Associazione VASC (Volontari Assistenza e Soccorso Caravino) ha esposto all'Amministrazione Comunale la necessità di individuare un'area in cui trasferire la propria sede operativa, che attualmente si trova in Via San Solutore n°1 e che non è più funzionale all'attività della onlus.

Contemporaneamente ha quindi individuato il sito in cui ricollocare la sede dell'associazione in un'area di sua proprietà, ubicata sempre in Via San Solutore n°13, quindi spostata più a nord, quasi all'incrocio con Via General Alberto.



Analizzando l'ambito ad una scala minore, la sua posizione prossima al confine nord-orientale del centro abitato, assume un ruolo strategico dal punto di vista dell'accessibilità: Come evidenziato dall'immagine seguente, l'ambito è connesso alle seguenti arterie:

- proseguendo Via San Solutore verso nord, si giunge a Settimo Rottaro percorrendo Via Settimo Rottaro;
- in direzione sud, invece, si arriva in Via Cavour, che attraverso Via Mazzini conduce fuori dal centro in direzione Strambino / Vestignè;
- da Via Cavour è anche possibile svoltare in Via Saudino che, percorsa verso nord, porta ad Albiano, da cui si può accedere al raccordo autostradale Ivrea-Santhià.



## II ► CONTENUTI


Si provvede quindi a modificare la destinazione urbanistica dell'ambito, che passa da RE – *Area residenziale a capacità insediativa esaurita* a S – *Area per servizi e attrezzature a livello comunale*.

Nello specifico la nuova sede della VASC assume l'identificativo S58 e viene normata da prescrizioni specifiche inserite all'articolo 21 delle NdA. Infatti, l'Amministrazione Comunale, accogliendo l'istanza presentata dall'Associazione, richiede altresì che vengano individuati all'interno dell'area alcuni posti auto pubblici facilmente accessibili dalla strada, necessari a soddisfare fabbisogni pregressi dell'ambito urbano.

Inoltre, considerato che sull'ambito in oggetto insiste un edificio che secondo il PRGI vigente possiede una destinazione residenziale, e che la presente Variante modifica la classificazione del lotto trasformandolo in area per servizi S58, la cubatura residenziale del fabbricato (circa 1.060 mc) ora adibito a servizi resta in capo al Comune, che si riserva di utilizzarla in occasione di future necessità.

### III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

#### elaborati cartografici



NdA

#### **Articolo 21 - Aree per servizi ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale (S, SI)**

*“[...] L'area S58, destinata a servizi di interesse comune, è affidata in uso e in gestione all'associazione VASC (ONLUS), come sede operativa per l'espletamento dell'attività istituzionale di assistenza e soccorso; nell'ambito dell'area, oltre agli spazi per la manovra e la sosta dei mezzi utilizzati dai volontari, devono essere reperiti almeno 12 4 posti auto destinati a parcheggio pubblico, agevolmente accessibili dalla strada.”*

#### tabelle parametriche

- Aggiornamento della scheda RE21.

### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET

cfr. appendice / sezione B

**a)** Non inerente

<b>b)</b>	Le modifiche descritte determinano un incremento della superficie destinata ad aree per servizi pubblici. Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate alla presente Relazione Illustrativa dimostrano tuttavia come, anche in considerazione di nuove previsioni e stralci effettuati in occasione di precedenti Varianti Parziali e di altre modifiche contemplate nella presente Variante, non venga superata la soglia di $\pm 0,5$ mq/ab insediabile indicata dal comma 4 dell'art. 17.
<b>c)</b>	
<b>d)</b>	Non inerente
<b>e)</b>	Non inerente
<b>f)</b>	Non inerente

### **V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE**

cfr. appendice normativa

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con l'articolato normativo della strumentazione sovraordinata, strutturato in riferimento a livelli di intervento di scala superiore.

Si sottolinea comunque che la modifica introdotta rientra a buon titolo, proprio in virtù della sua scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti raccomandate dalle strumentazioni sovraordinate regionali e provinciali; i Comuni come Caravino (non classificati come "di diffusione urbana") devono in via prioritaria indirizzare i loro interventi urbanistici alla valorizzazione dei tessuti di insediamento esistenti e dei relativi spazi e attrezzature di servizio pubblico.

**MODIFICA****2****Area residenziale RN1****I ► PRESUPPOSTI**

L'area residenziale di nuovo impianto RN1, ubicata a nord-est del capoluogo, lungo Via San Solutore, è assoggettata dal vigente PRGI alla redazione di uno strumento esecutivo di iniziativa pubblica o di privati riuniti in consorzio.



Dopo quattro anni dall'approvazione del vigente Piano, l'intervento non è ancora stato realizzato, a causa della frammentazione delle proprietà e della disparità di intenti tra le stesse; considerato che la mancata attuazione del SUE rappresenta indubbiamente un insuccesso delle strategie definite dal PRG per il riordino e il completamento funzionale dei tessuti urbani, l'Amministrazione intende intervenire per ridefinire la regolamentazione urbanistica dell'area.

Scartata l'ipotesi che il Comune possa assumere l'iniziativa di tale intervento, data la modesta rilevanza degli interessi pubblici direttamente connessi all'attuazione dell'area (è prevista soltanto la realizzazione di un parcheggio in fregio a Via San Solutore), si è deciso di intervenire articolando l'ambito in comparti autonomi, definendo dettagliati indirizzi progettuali che garantiscano, pur differita nel tempo, l'organicità funzionale della trasformazione.

## II ► CONTENUTI

Si modifica la cartografia di Piano, stralciando la perimetrazione a SUE e suddividendo l'area RN1 in tre ambiti distinti: RN1a, RN1b, RN1c.


In seguito al frazionamento dell'area, i lotti *a* e *b* risultano privi di accesso diretto dalla via pubblica; perciò, ove non sia disponibile la strada privata prevista sul lotto RN1c, potranno ospitare solo un edificio unifamiliare, utilizzando i passaggi esistenti sulle limitrofe aree RE e monetizzando le aree per servizi.

Il lotto RN1c invece dovrà dismettere l'area a servizi S29, ubicata in fregio a Via San Solutore e destinata a parcheggio e verde attrezzato, ridimensionata rispetto al PRG vigente in proporzione alla capacità insediativa dell'ambito c. In cartografia è inoltre segnata la posizione della strada privata da cui dovranno essere realizzati gli accessi alle unità immobiliari.

Nelle NdA viene stralciato dall'articolo 31 il riferimento all'obbligo di attuazione dell'area RN1 tramite PEC, mentre le prescrizioni particolari riferite a ciascun ambito sono riportate nelle tabelle parametriche.

## III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

### elaborati cartografici



### NdA

#### Articolo 31 - Aree residenziali di nuovo impianto (RN)

~~“ [...] Specificatamente ed unicamente per l'area “RN1” l'impiego edificatorio è obbligatoriamente subordinato alla realizzazione di P.E.C. di iniziativa pubblica o da privati riuniti in consorzio.”~~

### tabelle parametriche

- Stralcio della scheda RN1;
- Introduzione delle schede RN1a, RN1b, RN1c.

#### **IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET**

cfr. appendice / sezione B

<b>a)</b>	Non inerente.
<b>b)</b>	La modifica descritta determina un decremento della superficie destinata ad aree per servizi pubblici. Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate alla presente Relazione Illustrativa dimostrano tuttavia come, anche in considerazione di nuove previsioni e stralci effettuati in occasione di precedenti Varianti Parziali e di altre modifiche contemplate nella presente Variante, non venga superata la soglia di $\pm 0,5$ mq/ab insediabile indicata dal comma 4 dell'art. 17.
<b>c)</b>	
<b>d)</b>	Non inerente.
<b>e)</b>	La modifica non determina un incremento della capacità insediativa di Piano (non viene modificato l'indice territoriale), ma si limita a ridefinire le modalità attuative e le prescrizioni specifiche dell'ambito in oggetto.
<b>f)</b>	Non inerente.

#### **V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE**

cfr. appendice normativa

Le modifiche introdotte dalla variante hanno, come evidenziato alle sezioni precedenti della scheda, rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con le tematiche portanti della strumentazione sovraordinata regionale e provinciale, strutturate in riferimento a livelli di intervento di scala superiore.

Si sottolinea comunque che la modifica introdotta rientra a buon titolo, proprio in virtù della sua scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti raccomandate dalle strumentazioni sovraordinate regionali e provinciali; i Comuni come Caravino (non facenti parte dei "sistemi di diffusione urbana") devono in via prioritaria indirizzare i loro interventi urbanistici alla valorizzazione dei tessuti di insediamento esistenti e dei relativi spazi e attrezzature di servizio pubblico; l'individuazione delle modalità più idonee a supportare gli interventi di compattazione e completamento della maglia edificata previsti dal PRGC, è inoltre operazione funzionale a contenere eventuali future richieste di nuovi spazi di espansione insediativa.



**MODIFICA****3****Nuovo accesso all'area scolastica****I ► PRESUPPOSTI**

Nel Comune di Caravino la scuola materna e quella elementare sono localizzate in un'unica area al confine nord-ovest del centro abitato, raggiungibile esclusivamente da una piccola traversa di Via Alpina.




È intenzione dell'Amministrazione Comunale risolvere gli evidenti problemi di accessibilità e contemporaneamente reperire nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, necessarie a soddisfare i fabbisogni negli orari di maggiore affluenza all'area scolastica.

Dopo aver vagliato diverse ipotesi, la scelta è ricaduta sulla soluzione meno invasiva dal punto di vista paesaggistico-ambientale e attuabile in tempi brevi dati i ridotti costi di realizzazione.

Si è quindi deciso di utilizzare come alternativa all'attuale accesso, la strada trasversale a Via Mazzini che ad oggi giunge fino all'area S4 già destinata dal PRGCI a parcheggio pubblico. È necessario esclusivamente integrare la viabili-

tà collegando l'ambito S4 a una nuova area per parcheggio localizzata lungo il confine ovest del lotto scolastico, da cui sono poi facilmente raggiungibile gli edifici scolastici.



- 1: Attuale accesso all'area scolastica da Via Alpine;
- 2: Edificio da demolire per consentire l'allargamento dell'incrocio e la realizzazione di alcuni posti auto pubblici;
- 3: Futuro accesso all'area scolastica da Via Mazzini;
- 4: Area a servizi S4, già destinata dal PRGI vigente a parcheggio pubblico e verde attrezzato;
- 5: Scuole elementare e materna.




## II ► CONTENUTI

Vengono modificate le tavole di Piano inserendo il parziale ampliamento della viabilità esistente e il prolungamento della stessa fino alla nuova area per servizi S61.

Per facilitare l'immissione alle due vie di accesso alle scuole, la traversa di Via Alpina e quella di Via Mazzini, sono individuate ulteriori due aree per servizi con destinazione specifica a parcheggio, in modo che sia possibile demolire i ruderi che attualmente insistono su questi lotti, allargare gli incroci e recuperare alcuni posti auto.

### III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

#### elaborati cartografici



NTA

---

#### tabelle parametriche

- Aggiornamento della scheda RE3.

### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET

cfr. appendice / sezione B

a)	Non inerente
b)	La modifica descritta determina un incremento della superficie destinata ad aree per servizi pubblici. Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate alla presente Relazione Illustrativa dimostrano tuttavia come, anche in considerazione di nuove previsioni e stralci effettuati in occasione di precedenti Varianti Parziali e di altre modifiche contemplate nella presente Variante, non venga superata la soglia di $\pm 0,5$ mq/ab insediabile indicata dal comma 4 dell'art. 17.
c)	Non inerente
d)	Non inerente
e)	Non inerente
f)	Non inerente

**V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE  
STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE**

cfr. appendice normativa

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con l'articolato normativo della strumentazione sovraordinata.


Si sottolinea comunque che la modifica introdotta rientra a buon titolo, proprio in virtù della sua scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti raccomandate dalle strumentazioni sovraordinate regionali e provinciali; i Comuni come Caravino (non classificati come "di diffusione urbana") devono in via prioritaria indirizzare i loro interventi urbanistici alla valorizzazione dei tessuti di insediamento esistenti e dei relativi spazi e attrezzature di servizio pubblico.

La realizzazione del nuovo segmento stradale (di estensione limitata e trascurabile sotto il profilo del suo impatto ambientale e paesaggistico), è coerente con gli indirizzi di fluidificazione e razionalizzazione del traffico veicolare richiamati dalle strumentazioni sovraordinate, e non contrasta con alcuna previsione infrastrutturale di livello regionale e provinciale. Anche l'individuazione di spazi di parcheggio pubblico, posizionati in aree limitrofe e strettamente afferenti l'area scolastica, è funzionale al contenimento delle forme di inquinamento acustico e atmosferico, contribuendo alla riduzione dei tempi di ricerca del posto auto.




**MODIFICA****4****Interventi coordinati di riqualificazione urbana****I ► PRESUPPOSTI**

Il centro storico di Caravino (classificato dal PTCP come di interesse provinciale), pur non presentando le peculiarità e la complessiva valenza storico architettonica del borgo frazionale di Masino, è caratterizzato dalla notevole consistenza edilizia e costituisce perciò una imprescindibile risorsa urbanistica per il Comune, sia per le opportunità insediative connesse al recupero dei fabbricati inutilizzati, sia per le molteplici occasioni di riqualificazione dell'immagine e delle funzioni urbane, con particolare riguardo alla necessità di ovviare a situazioni di degrado edilizio e di reperire spazi per parcheggio pubblico e privato.



Attraverso la concertazione con un soggetto privato che ha accettato di mettere in gioco tutte le sue proprietà immobiliari interne e limitrofe al centro storico, l'Amministrazione Comunale ha individuato un sistema coordinato e sinergico di interventi finalizzato al riuso del patrimonio edilizio e all'incremento di spazi a parcheggio.

In sintesi, gli interventi oggetto di concertazione consistono nella complessiva ristrutturazione di una cellula edilizia (A) collocata all'angolo tra Via Saudino e Via Cavour, punto nodale e particolarmente visibile del centro storico, nel riuso di due edifici (B) e (C) in fregio alla Via Saudino (asse stradale principale del nucleo urbano) e nell'abbattimento di due edifici fatiscenti (D) e (E) limitrofi al centro storico con la realizzazione di due parcheggi pubblici.



L'approfondito confronto tra Amministrazione e attuatore privato ha consentito di definire nei dettagli tutti gli aspetti quantitativi, qualitativi e prestazionali degli interventi previsti, che saranno peraltro disciplinati da una convenzione complessiva attuabile con permessi di costruire soggetti al parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

## II ► CONTENUTI

Vengono modificate le tavole di Piano perimetrando con un tratteggio viola i cinque ambiti oggetto della modifica. Viene inoltre aggiunto l'articolo 28.1 in cui sono dettagliatamente illustrate le prescrizioni specifiche per l'intervento di riqualificazione urbana.



Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcuni foto inserimenti della proposta progettuale presentata all'Amministrazione Comunale, riferita all'edificio A, all'angolo tra Via Saudino e Via Cavour, elaborati dallo Studio Pomero.





Stato di fatto







### III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

elaborati cartografici

PRGI vigente



PRGI come modificato dalla Variante



---

**NdA****Art. 28.1) Interventi coordinati di riqualificazione urbana in via Saudino e via Alfieri**

Nelle cartografie di PRG sono perimetrati cinque ambiti di intervento:

- (A) cellula edilizia all'angolo nord-est tra Via Saudino e Via Cavour, costituita da edifici fatiscenti inutilizzati e relativa area di pertinenza;
- (B) edificio a destinazione commerciale in Via Saudino e relativa area di pertinenza;
- (C) edificio a prevalente destinazione commerciale all'angolo sud-est tra Via Saudino e Via Cavour e relativa area di pertinenza;
- (D) edifici fatiscenti e inutilizzati all'angolo sud-est tra Via Saudino e Via Cavour;
- (E) edificio fatiscente e inutilizzato in Via Alfieri.

Gli interventi previsti su tali ambiti sono attuabili con permessi di costruire anche singoli, purché disciplinati da una convenzione unitaria di validità decennale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni speciali, che prevalgono su eventuali disposizioni normative contrastanti:

- per la cellula edilizia (A) sono previsti la complessiva ristrutturazione (subordinata al parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi dell'art. 49, comma 15, della L.R. 56/77) e il riuso con destinazione commerciale al dettaglio
  - la ristrutturazione dell'immobile di cui al punto precedente deve salvaguardare come elemento di interesse documentario il volume emergente in altezza sull'angolo nord-ovest della cellula, con particolare riguardo al prospetto verso Via Saudino, sul quale deve essere ~~recuperato~~ **valorizzato** l'originario impianto forometrico. **Per tale volume non è ammessa la sopraelevazione oltre 50 cm;**
  - l'attuazione dell'intervento, fatta salva la prescrizione conservativa di cui al punto precedente, può comportare la demolizione dei fabbricati esistenti e la costruzione di un nuovo organismo edilizio, purché sia sviluppato su un impianto planimetrico coerente con l'attuale e abbia un'immagine architettonica evocativa dei caratteri tipologico-formali peculiari della preesistenza, anche attraverso una loro reinterpretazione in chiave contemporanea e **l'utilizzo di materiali innovativi, pur se non strettamente riconducibili a quelli prescritti all'art.26;**
  - nella ricostruzione sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'art. 11, lett. d) delle NdA per la ristrutturazione edilizia di tipo B, con l'ulteriore possibilità di ampliamento volumetrico fino a un massimo di mc 350, e comunque fino alla concorrenza massima complessiva di mc 2.000, **nel limite di una Sc max di 200 mq;**
  - contestualmente all'intervento di ristrutturazione dell'immobile devono essere realizzati e ceduti al Comune, a cura dell'attuatore, i due parcheggi pubblici S62 e S63, eseguendo la demolizione degli edifici attualmente esistenti negli ambiti (D) ed (E) e la sistemazione dei relativi sedimi;
  - all'attuatore è riconosciuta la titolarità della volumetria degli edifici demoliti negli ambiti (D) ed (E), nella misura complessiva di mc 1.350, che, per un massimo di mc 350 è utilizzabile per l'ampliamento dell'immobile di cui al
-

*presente articolo, mentre per la parte non utilizzata può essere trasferita su altre aree residenziali in applicazione dei disposti dell'art. 11, lett. p) delle NdA;*

- *la realizzazione dei due parcheggi pubblici di cui sopra, in considerazione della particolare onerosità esecutiva e del valore immobiliare degli edifici in demolizione, è eseguita dall'attuatore a totale scomputo di tutti i contributi di costruzione e si intende pienamente esaustiva del fabbisogno di standard pubblici indotto dall'intervento di ristrutturazione della cellula (A) e di quelli realizzabili sugli edifici (B) e (C), per i quali sono ammessi cambi di destinazione d'uso (da commerciale a residenziale e viceversa) senza incrementi volumetrici che comportino modifiche delle sagome edilizie esistenti.*

#### tabelle parametriche

- Aggiornamento delle schede RE3 e RE6.

### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET

cfr. appendice / sezione B

	I contenuti della presente Variante non producono <i>“modifiche all'impianto strutturale del PRGI vigente”</i> , intendendosi come tale, sulla base di quanto riportato dalla Circ. 12/PET, <i>“l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi che il PRGI si è prefissato per l'assetto del territorio, quali ad esempio: l'individuazione di beni culturali e ambientali, la definizione delle direttrici di espansione, la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo e incidenza”</i> .
a)	La circolare riporta inoltre che <i>“sono da considerare strutturali le varianti che, anche se limitate alle sole NTA, modificano i principi informatori del Piano. Sono tali , ad esempio: la generalizzata eliminazione, nei centri storici, dell'obbligo di redazione di Piani Particolareggiati o di Piani di Recupero” [...]</i> . Si sottolinea però che, per quanto venga stralciato un Piano di Recupero, si tratta di un caso puntuale riferito all'intervento sopra descritto, che verrà comunque vincolato a una convenzione unitaria e al parere della Commissione del Paesaggio.
b)	La modifica descritta determina un incremento della superficie destinata ad aree per servizi pubblici. Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate alla presente Relazione Illustrativa dimostrano tuttavia come, anche in considerazione di nuove previsioni e stralci effettuati in occasione di precedenti Varianti Parziali e di altre modifiche contemplate nella presente Variante, non venga superata la soglia di $\pm 0,5$ mq/ab insediabile indicata dal comma 4 dell'art. 17.
c)	
d)	Non inerente
e)	Non inerente

**f)** Non inerente

**V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ  
ALLE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE**

cfr. appendice normativa

Le modifiche introdotte dalla variante hanno, come evidenziato alle sezioni precedenti della scheda, rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con le tematiche portanti della strumentazione sovraordinata regionale, strutturate in riferimento a livelli di intervento di scala superiore.

Si sottolinea comunque che la modifica introdotta rientra a buon titolo, proprio in virtù della sua scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti raccomandate dalle strumentazioni sovraordinate regionali e provinciali; i Comuni come Caravino (non classificati come “di diffusione urbana”) devono in via prioritaria indirizzare i loro interventi urbanistici alla valorizzazione dei tessuti di insediamento esistenti e dei relativi spazi e attrezzature di servizio pubblico.

In questo caso, inoltre, la stretta sinergia di intenti tra Amministrazione e proponente, consente di strutturare gli interventi anche sotto il profilo del recupero (e della reinterpretazione) dei valori tipologici dell’architettura tradizionale, modalità operativa anch’essa sollecitata dalle strumentazioni urbanistiche sovraordinate.



**MODIFICA****5****Cambio di destinazione d'uso  
da area agricola ad area RE****I ► PRESUPPOSTI**

La presente modifica concerne il cambio di destinazione d'uso per due ambiti. Per entrambi è prevista la trasformazione da *“Aree destinate ad uso agricolo - A”* ad *“Aree residenziali a capacità insediativa esaurita - RE”*.



Lo scopo è correggere attribuzioni di destinazioni che non hanno ragione d'essere. Infatti, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano definiscono l'area normativa A come *“destinata all'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, non soltanto intesa come funzione produttiva ma anche come azione di salvaguardia dell'ambiente agrario, naturale e del sistema idrogeologico”*. Tuttavia, se si esaminano gli ambiti oggetto di modifica, risulta che nessuno di essi sia attualmente né utilizzato né utilizzabile per una delle attività sopracitate, anche perché non sussistono le condizioni per praticare l'attività agricola nel contesto in cui si situano i lotti; infatti, essi sono localizzati in posizioni intercluse tra il centro abitato e le zone boscate, come per le aree limitrofe a Via San Rocco, oppure circondati da ambiti a destinazione residenziale, come nel secondo caso vicino a Via Cavour.

Si ritiene quindi opportuno modificare la classificazione urbanistica di tali aree e omologarla a quelle delle zone ad esse limitrofe, ovvero le aree urbanistiche RE, destinate ad usi residenziali e aventi capacità insediativa esaurita.

## II ► CONTENUTI


Con la presente Variante, l'Amministrazione Comunale intende soddisfare le richieste, avanzate da privati cittadini, di cambi di destinazione d'uso di due ambiti, confinanti o interclusi al centro urbanizzato di Caravino.

Il loro accoglimento si traduce in modifiche cartografiche delle tavole di Piano, con cui si sostituisce il codice A con la sigla RE, accompagnata dalla campitura ad essa abbinata.




## III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

### elaborati cartografici

PRGI vigente



PRGI come modificato dalla Variante



## NTA

---

## tabelle parametriche

- Aggiornamento delle schede RE18 e RE20.

#### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET


cfr. appendice / sezione B

a)	Non inerente
b)	Non inerente
c)	Non inerente
d)	Non inerente
e)	La modifica non apporta un incremento della capacità insediativa residenziale del Piano, ma si limita a variare la classificazione urbanistica di due ambiti che il PRGI vigente ricomprende tra le aree agricole e a riconoscere l'effettiva destinazione d'uso come pertinenza di immobili residenziali, includendole tra le "Aree residenziali a capacità insediativa esaurita – RE".
f)	Non inerente

#### V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTR (vigente)

cfr. appendice / sezione C

La tavola 1 del PTR ("i caratteri territoriali e paesaggistici") localizza gli ambiti oggetto della presente modifica a confine tra il centro abitato e le *aree interstiziali* appartenenti al *sistema del verde*. Infatti, come si evince dalla documentazione fotografica riportata in precedenza, benché i due ambiti possiedano una destinazione agricola, la loro posizione limitrofa al centro abitato e interclusa a zone residenziali, ne limita l'effettivo utilizzo per scopi agricoli: di fatto le aree sono utilizzate come pertinenze delle abitazioni vicine.



Quindi, il cambio di destinazione d'uso prefigurato dalla Variante ha il solo scopo di adeguare il PRGI di Caravino ai recenti cambiamenti del tessuto sociale ed economico locale, disegnando uno stato di fatto quanto più possibile vicino

alla realtà, così da poter ragionare efficacemente sulle strategie di sviluppo da perseguire e sulle azioni da intraprendere a tale scopo.

## VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL nuovo PTR

(adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008)

cfr. appendice / sezione D


Cfr. sezione V.

## VII ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR

(adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009)

cfr. appendice / sezione E

La tavola "P4. – *componenti paesaggistiche*" localizza le aree oggetto di modifica in posizione interclusa tra i *territori a prevalente copertura boscata* e i *tessuti discontinui suburbani*.



Dalla foto aerea riportata nelle sezioni precedenti si desume come i lotti siano privi di apparati vegetativi o arborei di particolare consistenza, e che quindi non possano essere classificati come aree boscate.

Per quanto riguarda invece i tessuti discontinui suburbani, il PPR prescrive che *"i piani locali stabiliscono disposizioni atte a perseguire:*

- a) *completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;*
- b) *la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.*

Ricordando che la presente modifica si occupa esclusivamente di prendere atto di una situazione esistente e confermata, le aree in oggetto non sono terreni aperti e rurali, ma interclusi al tessuto abitato e già utilizzati come pertinenza delle residenze esistenti.

## VIII ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTCP (vigente)

cfr. appendice / sezione F

La tavola A3 – *agricoltura e foreste* del PTCP vigente non riconosce gli ambiti oggetto della presente modifica come appartenenti al sistema dei suoli *a buona*

o a *eccellente capacità d'uso*, ma ne identifica la posizione limitrofa ad aree boscate.




### IX ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTC<sup>2</sup>

(adottato con D.G.P. n. 26817 del 20 luglio 2010)

cfr. appendice / sezione G

Anche la tavola 3.1 – *sistema del verde e delle aree libere* del PTC<sup>2</sup> localizza le aree oggetto di modifica in posizione interclusa tra il centro abitato e le *aree boscate*, ma non le classifica tra i *suoli agricoli e naturali di I e II classe di capacità d'uso*.


Come già dimostrato in precedenza, i due ambiti non sono interessati da apparati vegetativi d'alto fusto, ma sono a tutti gli effetti utilizzati come pertinenza delle residenze ad essi limitrofe.





**MODIFICA****6****Tipo di intervento in CS****I ► PRESUPPOSTI**

La proprietà del fabbricato destinato a residenza, sito nella Frazione di Masino in Via Valentino n°50, intende restaurare l'immobil e recuperando anche il basso fabbricato ad uso legnaia/deposito, posto in aderenza alla facciata dell'edificio principale e confinante con la strada. Tale operazione non è attualmente possibile a causa delle prescrizioni del PRG che prevedono per la costruzione l'esclusiva demolizione senza ripristino.





Non se ne modificerebbe la destinazione specifica, in quanto date le ridotte dimensioni dell'edificio residenziale, l'uso a deposito attrezzi e magazzino risulta essere il più appropriato.

Considerato che, il basso fabbricato risulta documentato sin dai primi del '900 e che quindi non può essere ritenuto come una superfetazione aggiunta in epoca recente; l'Amministrazione Comunale, perseguendo come obiettivo il risanamento e la riqualificazione del centro storico, ritiene appropriato assecondare la richiesta della proprietà.

**II ► CONTENUTI**

Viene modificata la categoria di intervento del basso fabbricato, consentendone il restauro, così come per la restante parte dell'edificio di cui costituisce pertinenza.

**III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE****elaborati cartografici**

PRGI vigente	PRGI come modificato dalla Variante
	
<b>NTA</b>	<b>tabelle parametriche</b>
---	---

**IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET**

cfr. appendice / sezione B

- |    |  |
|----|--|
| a) | Non inerente   |
| b) | Non inerente   |
| c) | Non inerente   |
| d) | La presente modifica non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano vigente a tutela delle emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, ma si limita a cambiare la categoria di intervento assegnata a un basso fabbricato, situato nel centro storico di Masino, per il quale è stata dimostrata la destinazione d'uso pertinenziale all'edificio residenziale. |
| e) | Non inerente   |
| f) | Non inerente   |

**V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE STRUMENTAZIONI URBANISTICA SOVRAORDINATE**

cfr. appendice normativa

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente

---

comunale, e non sono direttamente confrontabili con l'articolato normativo della strumentazione sovraordinata.

Si sottolinea comunque che la modifica introdotta rientra a buon titolo, proprio in virtù della sua scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti raccomandate dalle strumentazioni sovraordinate regionali e provinciali.


---



**MODIFICA****7****Area per la sosta di camper****I ► PRESUPPOSTI**

È stata presentata un'istanza finalizzata all'allestimento di un'area per servizi da destinare alla sosta di camper in una zona limitrofa alla località di Masino. L'intervento, attuabile su iniziativa privata in regime di convenzionamento con l'ente pubblico, consentirebbe di ampliare l'offerta dei servizi legati all'attività turistica.

Il turismo è infatti un'opportunità non trascurabile per il Comune di Caravino, legata soprattutto al notevole richiamo esercitato dal Castello di Masino, nel quale vengono organizzate ogni anno svariate iniziative di vastissima risonanza.




L'ambito in oggetto è localizzato lungo la Strada Comunale da Masino a Cossano, in classe geologica II, quindi con condizioni di moderata pericolosità geomorfologica; dista dal centro abitato del borgo circa 150 m ed è servito da tutte le reti infrastrutturali necessarie.

Analizzando l'ambito ad una scala minore, la sua posizione prossima alla borgata, lungo un'importante viabilità che collega Masino con i Comuni di Cossano e Borgomasino, assume un ruolo strategico dal punto di vista dell'accessibilità e della visibilità dell'area attrezzata per i camper. Come evidenziato dall'immagine seguente, l'ambito è connesso alle seguenti arterie:

- la Strada Comunale che collega Masino a Cossano;
- la Strada Comunale che collega Masino a Borgomasino;
- la Strada Comunale che collega Masino a Caravino, dalla quale dipartono le viabilità di collegamento con Settimo Rottaro, Vestignè, Strambino e Albiano, da cui è possibile accedere al raccordo autostradale Ivrea – Santhià.



L'area misura circa 1.950 mq e ad oggi risulta una superficie libera a prato, priva di apparati arborei; il PRGI vigente la classifica in parte come *Area per Servizi e Attrezzature a livello comunale - S* e in parte come *Area agricola di Tutela Ambientale – TA*.



La proposta progettuale individua 19 postazioni per la sosta dei camper, alle quali si accede da un passo carraio di 5,00 m di larghezza. L'area verrebbe inoltre dotata di servizi destinati agli utenti, ovvero toilette, zona per pic nic, isola ecologica per la raccolta rifiuti, area service per lo scarico delle acque reflue dei camper adeguatamente collegata alla condotta fognaria, impianto per la distribuzione dell'acqua potabile, quadri elettrici.

È prevista infine l'installazione di un chiosco prefabbricato che ospiterà la reception.

## II ► CONTENUTI


Viene perimetrata l'area in oggetto e le viene data la destinazione SG – *Area per servizi di interesse generale*, ex articolo 22 della L.R. 56/77. In particolare modo l'ambito assume l'identificativo SG64.

All'art. 21.1 delle NdA vengono indicate le destinazioni d'uso ammesse e dettate le prescrizioni specifiche per la realizzazione dell'area di sosta.

## III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

### elaborati cartografici

PRGI vigente



PRGI come modificato dalla Variante



---

**NTA****Articolo 21 – Aree per servizi ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale (S, SI, SG)**

*“[...] Nell’area SG64, destinata a servizi di interesse sovracomunale per la fruizione turistica del territorio, è prevista la realizzazione di uno spazio attrezzato per la sosta dei camper, attuabile anche da parte di soggetti privati in convenzionamento con il Comune, al fine di garantire il necessario supporto nelle attività turistiche di iniziativa pubblica.*

*L’attuazione e la gestione dell’area devono osservare le seguenti prescrizioni particolari:*

*Collegamento alle reti infrastrutturali: l’area deve essere funzionalmente collegata alle reti di smaltimento acque reflue, adduzione idropotabile, fornitura elettrica.*

*Smaltimento dei rifiuti solido-urbani: deve essere realizzata un’isola ecologica a esclusivo servizio dell’area camper, delimitata da struttura lignea con funzioni di mascheramento, corredata da apparato vegetale e posizionata in arretramento rispetto alla viabilità comunale, al fine di consentire la sosta dei mezzi di prelievo senza interferenze con il traffico veicolare.*

*Contenimento dei livelli di impermeabilizzazione del suolo: le superfici pavimentate con manti impermeabili non possono superare il 20% dell’intera area; in generale devono essere utilizzati materiali che consentano di ridurre al minimo il livello di impermeabilizzazione del suolo (marmette autobloccanti, prato armato, etc.); devono essere realizzate superfici verdi in piena terra (eventualmente piantumate con essenze arbustive e arboree autoctone) per almeno il 30% dell’intera area.*

*Illuminazione dell’area: in considerazione della localizzazione dell’area e della sua visibilità dal punto panoramico del Castello di Masino, l’impianto di illuminazione deve essere realizzato (ai sensi della L.R. 31/00) minimizzando l’irraggiamento diretto verso la volta celeste, anche con l’impiego di materiali a bassa capacità riflessiva, per manufatti edilizi e pavimentazioni.*

*Strutture edilizie: è consentita la realizzazione di due fabbricati di tipologia edilizia omogenea, adibiti a servizi igienici e reception, per una superficie coperta massima complessiva di mq 75; i materiali di rivestimento e copertura devono essere scelti in armonia con il contesto, fermo restando il divieto di utilizzare prefabbricati in lamiera o in cemento a vista.*

*Mascherature vegetali: lungo l’intero sviluppo perimetrale dell’area deve essere prevista la piantumazione di una barriera vegetale, da realizzarsi con l’utilizzo di siepi e/o essenze arboree (autoctone e scelte tra quelle caratterizzate dalla maggior persistenza dell’apparato fogliare); lungo il lato nord-ovest è in ogni caso prescritta la piantumazione di essenze arboree, in raccordo con i filari alberati presenti lungo la viabilità comunale tangente all’area; analogo intervento deve inoltre essere previsto a protezione dell’insediamento residenziale localizzato a est dell’area di intervento.”*

---

**tabelle parametriche**

- Aggiornamento della scheda TA3.
-

#### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET

cfr. appendice / sezione B

- |    |  |
|----|--|
| a) | Non inerente.  |
| b) | La presente modifica apporta un lieve decremento delle aree per servizi previste dal PRG, in quanto viene stralciata una ridotta porzione dell'ambito S51 – <i>Area per Servizi e Attrezzature a livello comunale</i> . Per quanto riguarda invece la previsione dell'area SG64, essa non interferisce con la dotazione di standard pubblici in quanto è classificata come ambito di interesse generale, riconducibile all'art. 22 della L.R. 56/77. |
| c) | Non si rende pertanto necessario il rispetto dei limiti imposti per le Varianti Parziali.<br>(cfr. verifiche dimensionali)   |
| d) | Le modifiche descritte nella presente scheda non <i>“incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali”</i> , in quanto le aree individuate risultano esterne ai confini del Centro Storico della Località di Masino e ai limiti del vincolo idrogeologico.  |
| e) | Non inerente.  |
| f) | Non inerente.  |

#### V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTR (vigente)

cfr. appendice / sezione C

Le modifiche introdotte non hanno riferimento diretto con l'articolato normativo della strumentazione sovraordinata di livello regionale. In ogni caso le scelte della Variante non interferiscono con il sistema di tutele paesaggistico-ambientali e non presentano elementi di contrasto con strategie e indirizzi di governo del territorio fissati dal Piano Territoriale Regionale vigente.



In particolare la tavola 1 del PTR (*“i caratteri territoriali e paesaggistici”*) riconosce l'ambito oggetto della presente modifica come appartenente al centro abitato di Masino, a confine con le *aree interstiziali* e con quelle del *sistema del verde*. In realtà, come si evince dalla documentazione fotografica riportata in precedenza, il lotto non è interessato da edificazioni, ma è compreso tra un'area a destinazione residenziale e un'area a servizi di cornice del cimitero.

Benché il PTR non riconosca il Comune di Caravino come *Centro Turistico*, l'articolo 29 delle NdA include tra gli obiettivi del Piano *“lo sviluppo dei centri tu-*

*ristici, con potenziamento delle attività del tempo libero, e l'inserimento dei centri stessi nei circuiti di promozione turistica nazionale e internazionale". Inoltre "i PRG dovranno ispirare le loro previsioni alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio e prevedere adeguata dotazione di parcheggi e servizi per il tempo libero, sia pubblici sia privati".*

#### **VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL nuovo PTR**

(adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008)

cfr. appendice / sezione D

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con l'articolato normativo della strumentazione sovraordinata.

#### **VII ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR**

(adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009)

cfr. appendice / sezione E

Il PPR individua la Località di Masino sia come *Belvedere* sia come *Fulcro del Costruito*. A questo proposito l'articolo 30 delle NdA (*Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico*) elenca gli obiettivi del Piano Regionale, tra i quali si cita la *"valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale"*.

Per quanto riguarda invece i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali essi devono provvedere a:

- *"definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;*
- *definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva"*.

#### **VIII ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTCP (vigente)**

cfr. appendice / sezione F

Il Comune di Caravino è classificato dal PTCP come *"turistico di interesse provinciale"*, lambito da un percorso turistico-culturale; secondo gli indirizzi dell'articolo 8.2 tali centri costituiscono sistemi insediativi di preminente interesse locale.

Di conseguenza il PRGI deve favorire *"la riqualificazione dell'offerta turistica prioritariamente con interventi di recupero e valorizzazione delle preesistenze, attraverso il potenziamento dei servizi e la selezione di tipologie edilizie e materiali adeguati"*.

#### **IX ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTC<sup>2</sup>**

(adottato con D.G.P. n. 26817 del 20 luglio 2010)

cfr. appendice / sezione G

La tavola 3.1– *sistema del verde e delle aree libere* del PTC<sup>2</sup> localizza l'area

oggetto di modifica in posizione interclusa tra il centro abitato della Località di Masino e le *aree boscate*, ma non le classifica tra i *suoli agricoli e naturali di I e II classe di capacità d'uso*.

Come già dimostrato in precedenza, l'ambito non è interessato da apparati vegetativi d'alto fusto, ma è una superficie libera a prato.



Inoltre, l'articolo 32 delle NdA del PTC<sup>2</sup> elenca gli obiettivi che il Piano persegue in materia di turismo, tra cui *“il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo”*.



**MODIFICA****8****Modifiche Normative****I ► PRESUPPOSTI**

Oltre alle ricadute normative di alcune delle modifiche di cui alle schede precedenti, occorre introdurre nel testo delle Norme di Attuazione alcune prescrizioni e precisazioni finalizzate a migliorare l'operatività del PRG in merito ai seguenti temi:

- a) si rende necessario precisare le disposizioni dei tipi di intervento ammessi nella ristrutturazione edilizia di tipo B, relative alla possibilità di innalzamento delle quote di imposta del colmo delle coperture, al fine di garantire che le falde dei tetti mantengano le pendenze caratterizzanti la tipologia tradizionale;
- b) si ritiene opportuno integrare le prescrizioni relative ai trasferimenti di capacità edificatoria, definendo un incremento massimo ammissibile di densità fondiaria sulle aree di atterraggio;
- c) è stata evidenziata dal FAI (Fondo Ambiente Italiano, proprietario del Castello di Masino) la necessità di realizzare alcune strutture accessorie alla funzione museale del Parco del Castello, quali un blocco per servizi igienici, un deposito attrezzi e materiali da giardinaggio, e una piccola serra da utilizzare per il ricovero delle piante nella stagione invernale;
- d) si rende necessario precisare le disposizioni riguardanti il reperimento di parcheggi privati in occasione di interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici adibiti ad attività economiche esistenti.

**II ► CONTENUTI**

- a) Viene aggiornato l'articolo 11 delle NdA, precisando che l'innalzamento delle quote di colmo delle coperture è subordinato al mantenimento di adeguate inclinazioni delle falde.
- b) Viene integrato l'articolo 11 delle NdA, stabilendo che i trasferimenti di cubatura tra aree non contigue non possono incrementare oltre il 50% la capacità edificatoria delle aree beneficiarie del trasferimento.
- c) Viene integrato l'articolo 25 delle NdA riferito al *Centro Storico*, inserendo una prescrizione puntuale riferita all'area CS3, ovvero quella del Parco del Castello di Masino, in cui viene data la possibilità di realizzare locali accessori, necessari alla funzionalità del museo.
- d) Viene stralciata dall'articolo 63 delle NdA la prescrizione che prevede di soddisfare le esigenze pregresse, nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento su edifici destinati ad attività economiche.

**III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE**

elaborati cartografici

---

## NTA

**a) Articolo 11 – Principali tipi di interventi edilizi**

“Nella ristrutturazione edilizia di tipo “B”, gli interventi hanno per oggetto:  
[...]

- la possibilità di innalzare le quote di imposta e di colmo delle coperture, **a condizione che l'innalzamento del colmo non superi m 1,00 e la pendenza delle falde non sia inferiore al 30% ~~per non più di mt. 1,00, per edifici tra loro contigui~~**. Ciò al fine sia di un migliore inserimento dell'edificio nel contesto ambientale di appartenenza, sia del recupero di maggiori luci nette interpiano o di riutilizzare i sottotetti a fini abitativi in applicazione della L.R. n°21 del 06/08/1998. Il tutto in deroga all'indice fondiario di zona, all'altezza massima, al numero dei piani fissati nelle Tabelle Parametriche, ma nel rispetto delle prescrizioni della Legge Regionale del 06.08.1998 n°21;”

**b) Articolo 11 – Principali tipi di interventi edilizi**

“p) Trasferimenti di cubatura:  
[...]

- **tra aree destinate a usi residenziali (CS, RE, RC, RN) non omogenee e non contigue, la cubatura trasferita non può incrementare più del 50% quella realizzabile sull'area di atterraggio, fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi (altezza, rapporto di copertura, distanze, ecc.).”**

**c) Articolo 25 – Centro Storico (CS)**

“[...] **Per l'area CS3 è ammessa la realizzazione di locali accessori, necessari alla manutenzione e fruizione del parco, da destinare a deposito, serra e servizi igienici, fino alla concorrenza massima di 80 mq di superficie coperta.**”

**d) Articolo 63 – Parcheggi Privati**

“[...] ~~Per gli edifici artigianali, commerciali e terziari, le eventuali esigenze pregresse vanno comunque soddisfatte in occasione di interventi di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, eccedenti i 50,00 metri quadrati di aumento di superficie utile.~~”

## tabelle parametriche

---

## IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 4 E 7, ART. 17, L.R. 56/77 E CIRC. 12/PET

cfr. appendice / sezione B

a)

I contenuti della presente Variante non producono “modifiche all'impianto strutturale del PRGI vigente”, intendendosi come tale, sulla base di quanto riportato dalla Circ. 12/PET, “l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi che il PRGI si è prefissato per l'assetto del territorio, quali ad esempio: l'individuazione di beni culturali e ambientali, la definizione delle direttrici

	<i>di espansione, la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo e incidenza".</i> Infatti, si tratta di specificazioni di carattere applicativo e operativo, non rilevanti rispetto all'impianto strutturale dello strumento urbanistico.
<b>b)</b>	Non inerente.
<b>c)</b>	Non inerente.
<b>d)</b>	Non inerente.
<b>e)</b>	Non inerente.
<b>f)</b>	Non inerente.

#### **V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE**

cfr. appendice normativa

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con l'articolato normativo della strumentazione sovraordinata.

Si sottolinea comunque che le modifiche introdotte rientrano a buon titolo, proprio in virtù della loro scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti raccomandate dalle strumentazioni sovraordinate regionali e provinciali. I Comuni come Caravino (non classificati come appartenenti ai "sistemi di diffusione urbana") devono infatti in via prioritaria indirizzare i loro interventi urbanistici alla valorizzazione dei tessuti di insediamento esistenti e dei relativi spazi e attrezzature di servizio pubblico; queste modalità operative devono essere supportate con prescrizioni che, misurate sulle esigenze specifiche riscontrate sul territorio, supportino gli interventi di recupero, assestandone da un lato le esigenze abitative e di fruizione (condizione indispensabile per favorire il reinsediamento di funzioni residenziali e accessorie all'interno dei tessuti di antica formazione) e controllandone al contempo la correttezza tipologica e funzionalità in riferimento alla maglia urbana.



# ***VERIFICHE DIMENSIONALI***

NUOVE PREVISIONI E STRALCI DI SUPERFICI A SERVIZI



## NUOVE PREVISIONI E STRALCI DI SUPERFICI A SERVIZI PUBBLICI

numero modifica		SUPERFICI (mq)
1	SUPERFICI A SERVIZI DI NUOVA PREVISIONE	+ 1.518,00
2	<i>SUPERFICI A SERVIZI STRALCIATE</i>	- 356,00
3	SUPERFICI A SERVIZI DI NUOVA PREVISIONE	+ 721,00
4	SUPERFICI A SERVIZI DI NUOVA PREVISIONE	+ 165,00
7	<i>SUPERFICI A SERVIZI STRALCIATE</i>	- 720,00

**SALDO + 1.328,00 mq**

## VERIFICHE DIMENSIONALI

(art. 17, comma 4°, lett. b) e c))

**CAPACITÀ INSEDIATIVA PREVISTA DAL VIGENTE PRG**

**1.364 abitanti**

**SUPERFICIE PER SERVIZI IN INCREMENTO O DIMINUIZIONE CONSENTITA  
CON VARIANTE PARZIALE ( $\pm 0,5$  MQ/AB) (cfr. art. 17, c. 4° e 7° L.R. 56/77)**

**$1.364 \text{ ab} \times 0,5 \text{ mq/ab} = \pm \text{mq } 682$**

**SALDO SUPERFICI PER SERVIZI PUBBLICI STRALCIATE**

**NELL'AMBITO DI PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI**

**mq 654**

**SALDO COMPLESSIVO**

**- 654 mq + 1.328 mq = 674 mq**


**VERIFICA STANDARD**

**mq 674 < mq 682**

modifica 1



modifica 2



modifica 3



modifica 4



modifica 7

**LEGENDA**


Nuove aree a servizi pubblici

Aree a servizi pubblici stralciate

# ***APPENDICE***

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E QUADRO DI RIFERIMENTO  
PER LA REDAZIONE DI VARIANTI PARZIALI

## indice delle sezioni

	<b>A</b> - D.Lgs. 152/2006 - D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931	<b>63</b>
	<b>B</b> - L.R. 56/77, articolo 17 - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 12/PET del 5/8/98	<b>64</b>
	<b>C</b> <b>Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR vigente)</b> classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive	<b>71</b>
	<b>D</b> nuovo <b>Piano Territoriale della Regione Piemonte</b> (adottato con DGR 16-10273 del 16 dicembre 2008)	<b>77</b>
	<b>E</b> <b>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</b> classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive	<b>88</b>
	<b>F</b> <b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</b> classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive	<b>108</b>
	<b>G</b> nuovo <b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC<sup>2</sup>)</b> classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive	<b>118</b>



- D.Lgs 152/2006.

- D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931.

---

I primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, specificano i termini di applicazione degli indirizzi operativi del processo di V.A.S.

Oltre che in riferimento a Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, devono essere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale le Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c.4, lett. a) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i. La Circolare stabilisce anche i casi in cui:

- a) si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale:
- Varianti strutturali ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. che non ricadano nei casi precedentemente definiti;
  - Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'articolo 17, c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al punto 2;
  - Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano Regolatore formati e approvati ai sensi dell'art.40, c.6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di dispositivi legislativi alternativi alla L.R. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
  - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.
- b) sono escluse dal processo di valutazione ambientale:
- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
  - Varianti Parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc).



## **- L.R. 56/77, articolo 17**

### **- Circ. P.G.R. del Piemonte n. 12/PET del 5/8/98**

(termini legislativi di riferimento per la verifica della natura non strutturale della variante)

Il paragrafo 6.2 della Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dei commi 4°, 7° e 8° dell'articolo 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 41/97), che definiscono con precisione rispettivamente le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG. Si allega inoltre il testo della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 05-08-1998, n. 12/PET, di orientamento per l'applicazione del suddetto art. 17.



### **LEGGE REGIONALE 56/77 (come modificata dalla L.R. 41/97)**

Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale

*(omissis)*

#### **ART.17** ■ **comma 4**

Sono **varianti strutturali al Piano Regolatore Generale**, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a. modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
- b. riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
- c. aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
- d. incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);
- e. incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
- f. incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

*(omissis)*

#### **ART.17** ■ **comma 7**

Sono **varianti parziali al Piano Regolatore Generale**, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari

di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.

#### **ART.17** ■ comma 8

##### **Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:**

- a. le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b. gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c. gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d. le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
- e. le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f. le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
- g. la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

*(omissis)*

#### **ART.17** ■ comma 10b

Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)



**Circ. P.G.R. 05-08-1998, n. 12/PET**

Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41.

■ **Premessa**

La legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, in attesa della nuova legge urbanistica regionale, in avanzata fase di definizione, ha anticipato alcune riforme sollecitate dalle richieste di semplificazione e di riconoscimento di una maggiore autonomia ai comuni.

Le novità, leggibili nell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, modificato dalla legge in esame, consistono: nell'aver individuato, in rapporto ai contenuti delle modifiche, diversi tipi di Variante al Piano Regolatore, diverse procedure di approvazione, una nuova ripartizione di competenze tra Regione Provincia e Comune in materia urbanistica, e nell'aver innovato la natura giuridica del Piano Regolatore: nei casi delle "Varianti parziali" e delle "Modifiche che non costituiscono Variante" il Piano Regolatore non ha più natura di atto complesso, con le conseguenze che verranno in seguito illustrate.

Il nuovo articolo 17 della legge regionale urbanistica prevede, oltre alle modifiche che possono essere introdotte ai sensi del comma 8, e che, per legge, non costituiscono variante, tre tipi di variante: Strutturale, Obbligatoria, Parziale (assoggettata quest'ultima alla sola approvazione comunale).

In questa circolare, che non vuole essere una trattazione esaustiva della riforma, ma solo un orientamento tra le novità della nuova disciplina, sono trattati i quesiti che le Amministrazioni Comunali, con maggior frequenza, formulano all'Assessorato all'Urbanistica della Regione.

■ **Varianti strutturali e Varianti parziali (art. 17, commi 4 e 7)**

Numerosi quesiti segnalano difficoltà nell'identificare con certezza, in funzione alle modifiche da introdurre nel Piano Regolatore, la natura Strutturale o Parziale della Variante e preoccupazioni per le conseguenze di eventuali errori.

L'attenzione da dedicare al problema è fondata: l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.

Le Amministrazioni Comunali dovranno quindi valutare attentamente se le varianti che intendono approvare producano effetti tali da incidere sull'impianto strutturale del Piano.

Considerata l'obiettivo difficoltà, in molti casi, di riconoscere i caratteri che contraddistinguono le diverse varianti, si suggeriscono, nel prosieguo, alcuni orientamenti e metodi per l'identificazione del tipo di variante.

Innanzitutto occorre sottolineare che sono Varianti Strutturali, che si concludono con l'approvazione della Giunta Regionale, quelle che producono, attraverso modificazioni cartografiche o normative, uno degli effetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f) del 4° comma.

La natura strutturale della variante è individuata, alla lettera a), nelle modifiche all'"impianto strutturale del Piano Regolatore ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovra comunale".

Si intende per "impianto strutturale" del P.R.G. l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi (individuabili anche dalla lettura delle deliberazioni illustrative) che il Piano Regolatore si è prefissato per l'assetto del territorio, quali, ad esempio: l'individuazione dei beni culturali ed ambientali, la definizione delle direttrici di espansione; la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo e incidenza; le norme di attuazione di carattere generale. È evidente che variazioni sostanziali di tali contenuti "forti" - traducibili ad esempio in modificazioni alla individuazione degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, di espansione residenziale, produttiva

tiva, terziaria che ne alterino il rapporto con gli altri elementi costitutivi del piano - devono essere annoverate tra le varianti strutturali.

La lettera a) del 4° comma dell'art. 17, qualifica strutturali, inoltre, le varianti che modificano la "funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale". La modifica assumerà valenza strutturale quando risulti sostanzialmente mutata la funzionalità di tali infrastrutture, e per ricadute su ambiti esterni al territorio comunale o per l'influenza sull'impianto del Piano Regolatore.

Sono per contro non strutturali (e si esauriscono quindi con la sola approvazione del comune) le modifiche che, pur incidendo su opere di portata sovracomunale si limitano ad adeguamenti funzionali; ad esempio, nel caso di strade statali o provinciali, lievi rettifiche del tracciato, dei raccordi e degli innesti, quando le stesse risultino avallate dal nulla-osta degli Enti interessati o siano conseguenti a progetti già formalizzati.

Sono da considerare strutturali inoltre le varianti che, anche se limitate alle sole Norme Tecniche di Attuazione, modificano i principi informatori del Piano. Sono tali, ad esempio: la generalizzata eliminazione, nei centri storici, dell'obbligo di redazione di Piani Particolareggiati o di Piani di Recupero; l'estesa previsione della monetizzazione delle aree da dismettere a pubblici servizi; il generalizzato riutilizzo, con diverse destinazioni d'uso, del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole; e altre simili che comportano evidentemente la modifica dei principi informatori del Piano e del suo dimensionamento.

Molti quesiti sono stati formulati sul calcolo della capacità insediativa residenziale teorica, dato più volte considerato nell'articolo in esame (comma 4 lett. e; comma 7; comma 8 lett. f), costituendo una discriminante per identificare il tipo di Variante.

L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto. La nuova legge non modifica infatti i metodi di stima della capacità insediativa residenziale stabiliti dall'articolo 20 della legge regionale urbanistica.

Le Amministrazioni Comunali devono quindi essere in grado di monitorare lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici per individuare il superamento delle soglie poste dal P.R.G. per le singole aree o zone territoriali per le quali sia prevista una "capacità insediativa". Tale individuazione può risultare scontata nel caso delle aree di completamento ed espansione, ove la capacità insediativa si esaurisce al superamento del tetto di volumetria ammissibile o del numero degli abitanti insediabili.

Più problematico è il caso dei tessuti residenziali consolidati di antica o più recente formazione ove, a fronte di una pluralità di interventi ammissibili, il carico insediativo viene spesso valutato su ipotesi statistiche basate sull'estensione di simulazioni effettuate su limitati comparti dell'edificato. Anche in questo caso la verifica dello stato di attuazione del Piano, deve avvenire nel rispetto dei principi di calcolo avallati dall'approvazione dello strumento urbanistico da parte regionale.

Quesiti sono stati formulati sulle modifiche operabili sulle aree a servizi, elemento rilevante anch'esso (comma 4, lettere b e c; comma 8 lettere b ed f) per individuare il tipo di Variante. Si precisa che i servizi richiamati nel disposto legislativo sono quelli degli standards dell'articolo 21 della L.R. 56/77 ed in particolare quelli connessi alla residenza.

La Variante è Strutturale se prevede la riduzione o l'aumento in misura superiore a 0,5 mq per abitante della quota complessiva di servizi stabilita dal P.R.G. al momento della sua approvazione. L'incremento massimo stabilito potrà essere superato solo nel caso in cui si debba riportare la quota dei servizi ai minimi previsti dall'art. 21 della L.R. 56/77. I servizi non possono comunque essere ridotti al di sotto dei minimi previsti dall'art. 21.

Sono varianti non strutturali, sempreché non producano gli effetti di cui alla lettera a):

- la rilocalizzazione di quote parte di aree per servizi;
- l'individuazione di nuove aree o l'eliminazione di aree già previste dal P.R.G. a servizi qualora sia necessario riportare la quota di standard ai valori stabiliti dal P.R.G. in seguito all'approvazione di varianti non strutturali che abbiano prodotto una riduzione o, nei casi previsti, un aumento della capacità insediativa.

Le modifiche che interessino aree per servizi non connessi alla residenza, (aree per servizi dell'articolo 22, aree per infrastrutture, ecc.) dovranno essere valutate alla luce dei restanti parametri stabiliti dal 4° comma.

Sono Strutturali, secondo il disposto del comma 4, lettera d), anche le varianti che "incidono

sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali" (individuabili, ad esempio: nei vincoli idrogeologici; nei vincoli posti dalle leggi 1089 e 1497 del 1939, dalla 431 del 1985 e dalla legge regionale 20 del 1989; dalle leggi istitutive dei Parchi Regionali e Nazionali; dal Piano stralcio delle Fasce Fluviali; etc.). La struttura del vincolo è da ritenere incisa quando la variante proposta formuli previsioni non evidentemente coerenti con le finalità del vincolo. Le Varianti relative a insediamenti produttivi, direzionali, turistico-ricettivi sono Strutturali se superano le percentuali di incremento previste alla lettera f) del 4° comma. Il superamento delle percentuali è calcolato facendo riferimento alle superfici territoriali o agli indici di edificabilità previste dal P.R.G. e dalle successive varianti Strutturali e tenendo conto delle quantità già utilizzate in occasione di precedenti varianti Parziali. In ogni caso l'Amministrazione Comunale deve verificare che non siano superate con una successione di varianti Parziali, sia in termini volumetrici che di superficie, le percentuali stabilite.

I computi devono essere effettuati facendo riferimento ad aree a medesima destinazione d'uso e prendendo in considerazione solo le aree topograficamente perimetrate, libere o interessate da insediamenti la cui localizzazione sia confermata dal P.R.G.

L'arco di validità temporale (richiamato dal 5° comma, con riferimento al comma 4) del Piano Regolatore è il periodo che intercorre tra l'approvazione di un Piano Regolatore e l'approvazione di un nuovo Strumento Urbanistico Generale ovvero l'approvazione di una Variante Generale.

"Varianti Parziali" sono definite, dal 7° comma dell'art. 17, quelle che "non presentano i caratteri indicati nel comma 4° e che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza strettamente locale."

Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc ...) sempreché tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma. Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano.

Con Varianti Parziali può essere consentito, ai sensi del 7° comma, il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari di superficie pari o inferiore a mq. 200. Trattandosi di prescrizione eccezionale si ritiene che la Variante Parziale che prevede questa facoltà possa farlo anche se il risultato eccede i limiti fissati al 4° comma (ad esempio: se aumenta la capacità insediativa). In ogni caso il mutamento di destinazione d'uso dovrà interessare singoli edifici che la Variante dovrà individuare nelle tavole cartografiche.

*(omissis)*

#### ■ **Modificazioni che non costituiscono variante (art. 17, comma 8)**

La possibilità di introdurre nel Piano Regolatore "Modificazioni che non costituiscono variante" era già stata sperimentata nella legge urbanistica regionale.

Anche se la nuova formulazione del disposto di legge non modifica sostanzialmente la precedente disposizione, che è stata ampiamente utilizzata, sono state riproposte sugli argomenti di seguito trattati diverse richieste di chiarimento dalle Amministrazioni Comunali.

L'errore materiale, per essere correggibile con la procedura in esame, deve essere riconoscibile, evidente e non richiedere nuove scelte urbanistiche.

Le modifiche che correggono evidenti discordanze devono motivare con chiarezza le scelte operate, che devono essere coerenti con le impostazioni di progetto del piano.

Negli adeguamenti di limitata entità delle aree destinate a infrastrutture, servizi e attrezzature di interesse generale sono ammessi piccoli adeguamenti (sia in diminuzione che in aumento) della superficie delle singole "aree destinate dal P.R.G. a pubblici servizi" ovvero la traslazione di parti di esse. È ammessa la modificazione delle aree destinate ad infrastrutture (es.: tracciati stradali). Le modifiche devono essere comunque di limitata entità (in rapporto all'ambito in cui si inseriscono), incidere marginalmente sull'impianto strutturale del Piano e devono essere giustificate dallo stato di fatto o da precise e specifiche esigenze funzionali.

Sono ammessi gli adeguamenti, di limitata entità, dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo. La "limitata entità" delle modifiche va giudicata in rapporto alla dimensione complessiva dell'ambito interessato e soprattutto all'incidenza della modifica

sull'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore. L'adeguamento del perimetro non può produrre modifiche alla classificazione delle aree o a loro parti o, ancora, alla normativa stabilita dal Piano. Un ambito sottoposto a strumento urbanistico esecutivo unitario può essere frazionato in due o più strumenti esecutivi: la suddivisione non deve comunque incidere sulla sua razionale attuazione e infrastrutturazione.

Le modifiche del tipo di strumento esecutivo devono essere coerenti con il contesto in cui si localizza il nuovo strumento: nei centri storici, ad esempio, non si può sostituire l'obbligo di Piano Particolareggiato o di Piano di Recupero con l'obbligo di Piano Esecutivo Convenzionato strumento, quest'ultimo, che la legge riserva agli ambiti di nuovo impianto.

Possono essere assoggettate a formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo nuove ed ulteriori porzioni del territorio: non sono tuttavia ammesse con tale operazione anche modifiche alla classificazione delle aree o ai parametri fissati dal Piano.

Possono essere modificati, nei limiti previsti dalla lettera f), i tipi di intervento previsti dal Piano, fermo restando che il nuovo tipo di intervento deve risultare compreso tra quelli previsti e disciplinati dal Piano Regolatore. Non devono comunque essere modificati i tipi di intervento assegnati dal Piano Regolatore agli edifici individuati o compresi in aree individuate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

Si precisa infine che possono essere assunte contemporaneamente più modifiche sullo stesso ambito (es.: modifica al perimetro di un ambito soggetto a strumento esecutivo e contestuale modifica del tipo di strumento; modifica del tipo di intervento e contestuale definizione di un ambito da sottoporre a Strumento Urbanistico Esecutivo, ecc.).

#### ■ **Procedure e Atti**

Le Varianti Parziali e le Modificazioni che non costituiscono variante sono atti amministrativi definitivi, formati ed approvati in autonomia dalle Amministrazioni Comunali: non è previsto alcun controllo amministrativo successivo da parte di altri Enti e non vi sarà quindi la possibilità di far emergere, in un secondo tempo e prima dell'approvazione, vizi di forma o di contenuto.

È quindi importante che le Amministrazioni Comunali prestino da subito particolare attenzione al contenuto, alla forma e alla motivazione del provvedimento, al fine di non porre in essere atti amministrativi impugnabili.

L'approvazione di una Variante Parziale o di una Modificazione che non costituisce variante sono una scelta dell'Amministrazione Comunale che ne valuta l'opportunità e la coerenza con i principi informativi del Piano: in nessun caso il comune deve ritenersi obbligato dalle sole istanze di cittadini che propongono varianti o modifiche.

Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate e valutate la compatibilità e la coerenza delle stesse con gli indirizzi e con le previsioni del Piano.

Le Varianti Parziali dovranno essere corredate degli elaborati illustrativi, ovviamente rapportati, per numero e contenuto, all'entità delle previsioni formulate. In particolare dovranno essere prodotte: le Tavole del Piano Regolatore vigente che riportino gli ambiti che si intendono modificare; Tavole di Piano Regolatore modificate; Relazione Illustrativa; Perizie o pareri che si rendano necessari. La documentazione relativa a tali varianti, da trasmettere in unica copia alla Regione, dovrà essere resa in copia conforme all'originale sulla base delle disposizioni in materia vigenti.

#### ■ **Ruolo e competenze della Provincia (art. 17, 7° comma)**

Sono stati formulati quesiti sul ruolo e sulla competenza della Provincia nell'esprimere il giudizio di compatibilità con il proprio Piano Territoriale e con progetti sovracomunali approvati, previsto dalla legge per le varianti parziali.

Molti comuni hanno fatto constatare infatti, in questa iniziale applicazione della legge, che alcuni pareri delle Province non si limitano al giudizio di conformità (addirittura in alcuni non se ne fa cenno) richiesto dalla legge, ma contengono prevalentemente rilievi di irregolarità e manifestazioni di dubbi sulla natura non "parziale" ma "strutturale" delle varianti.

È per altro evidente che le Province si devono esprimere (con delibera della Giunta nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della documentazione dal Comune, equivalendo il silenzio a espressione di parere favorevole) nell'ambito delle competenze attribuite dalla

legge, concernenti la compatibilità con il Piano Territoriale e con i progetti sovracomunali approvati.

Le Province possono certamente, a titolo collaborativo, formulare anche osservazioni ed esprimere le valutazioni e i suggerimenti che ritengono utili, ma non possono limitarsi a questi rilievi omettendo di esprimersi sugli argomenti di competenza. - I Comuni d'altronde possono liberamente apprezzare osservazioni o rilievi di diversa natura, ma sono vincolati dalla legge regionale a recepire, con l'approvazione, le sole indicazioni delle Province finalizzate alla compatibilità con il Piano Territoriale e con i progetti sovracomunali.


## Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR vigente) classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive

Di seguito si riporta la sintesi delle principali direttive del PTR vigente, prendendo in considerazione sia gli indirizzi di carattere generale che le direttive derivanti da specifiche caratteristiche individuate sul territorio comunale dalle cartografie del Piano, di cui si allegano gli stralci.

La tavola 1 del PTR ("i caratteri territoriali e paesaggistici") classifica il territorio settentrionale del Comune di Caravino tra i suoli di particolare valore ai fini agricolo-colturali, ovvero a capacità colturale "eccellente"; la porzione di superficie comunali a ovest della SP 78 è riconosciuta come "area interstiziale", mentre la restante parte fa parte del "sistema del verde" e delle "aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica". queste ultime due classificazioni si alternano, o insinuandosi anche all'interno della maglia costituita dagli insediamenti principali.


Le aree appartenenti al "sistema del verde" sono principalmente riconducibili nella loro forma ad aree boscate.

La cartografia evidenzia inoltre il ruolo della Dora Baltea quale "corso d'acqua principale".



La tavola 2 del PTR, oltre a evidenziare il corso del fiume Dora Baltea come appartenente al sistema delle "principali aste fluviali", riporta gran parte del territorio comunale appartenente alla "zona di ricarica delle falde", interrotta da una fascia centrale corrispondente alla posizione del centro abitato.

È inoltre sottolineato il tracciato infrastrutturale dell'autostrada A5 classificato come "principale" e quindi con rilevanza regionale.



Di seguito si riporta il testo degli articoli delle Norme di Attuazione del PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche introdotte dalla variante:

#### ■ art.8 / Sistema del verde

1. Il sistema del verde comprende le aree connotate dalla presenza di boschi con grado di copertura prevalentemente denso (superiore al 50%), quali fustaie, cedui di latifoglie varie, fustaie di conifere.
2. Dette aree si caratterizzano per la rilevante qualità paesistica e ambientale, nonché per l'elevata accessibilità dal bacino di utenza pedemontano e vallivo.
3. Salva in ogni caso la disciplina di cui alla legge 431/85, per tali beni debbono essere perseguiti obiettivi di tutela e valorizzazione quale contesto ambientale pregiato del sistema insediativo regionale.
4. In ragione della notevole diversità delle condizioni locali, si prevede per detti beni un sistema articolato di prescrizioni, direttive e indirizzi da parte degli strumenti di pianificazione infraregionali.
5. **Prescrizioni che esigono attuazione.**  
I piani territoriali delle Province dovranno individuare le zone da sottoporre a tutela, anche differenziata, individuando i relativi strumenti di pianificazione e di attuazione degli interventi (piani paesistici, Pto, strumenti urbanistici comunali). Essi dovranno anche contenere indicazioni per i Piani Regolatori Generali in ordine a criteri e standard per la realizzazione di aree attrezzate per attività del tempo libero e, in genere, per attività turistico-ricreative; nonché per la regolamentazione degli accessi ai beni in questione, la costruzione delle infrastrutture, l'uso di mezzi motorizzati etc.
6. **Direttive e indirizzi.**  
In linea generale, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia, le opere e gli interventi ammissibili debbono essere orientati a migliorare la qualità dell'ambiente in-

interessato: a tal fine, i piani territoriali provinciali, oltre a definire il quadro degli interventi di competenza della Provincia possono dettare direttive o indirizzi volti a indicare al pianificatore locale obiettivi di incentivazione delle attività di protezione, conservazione, incremento, riqualificazione della superficie boscata, mediante politiche di intervento mirato, i cui esiti vengano sottoposti a periodiche verifiche di efficacia.

#### ■ art.11 / Aree con strutture colturali di forte dominanza

1. Tali aree comprendono gli ambiti collinari significativamente interessati da testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; vi rientrano gli insiemi di vigneti specializzati, caratterizzanti il paesaggio collinare per le tipologie di impianto e per le strutture di servizio e di arredo.
2. La politica di settore della Regione deve mirare a salvaguardare e valorizzare tali strutture agricole specializzate, anche in osservanza alle direttive comunitarie. Le implicazioni territoriali di tale politica debbono pertanto conformarsi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti.

#### 3. Prescrizioni che esigono attuazione.

I piani regolatori generali comunali debbono delimitare, all'interno delle zone a destinazione agricola, le aree destinate a colture specializzate, tenuto conto della eventuale regolamentazione vigente (es. disciplinari D.O.C. per i vigneti). I piani stessi debbono altresì stabilire le condizioni e i limiti, in base ai quali sono consentiti nelle aree suddette i mutamenti colturali, all'interno della destinazione agricola.

#### 4. Direttive.

Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 Lr 56/77; eventuali mutamenti di destinazioni d'uso potranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative.

#### 5. Indirizzi.

Ulteriori e più puntuali prescrizioni, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti colturali specializzati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo paesistico-ambientale, potranno essere dettate in sede di pianificazione provinciale e locale.

#### ■ art.13 / Sistema dei suoli a eccellente produttività

1. Tali aree comprendono le fasce di pianura caratterizzate da elevata fertilità e da notevole capacità d'uso agricolo.

#### 2. Direttive

Le politiche territoriali regionali e locali debbono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli.

Conseguentemente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono prevedere destinazioni diverse da quella agricola solo con adeguata motivazione.

#### 3. Indirizzi

I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali possono prevedere particolari misure di tutela per le zone che presentino elementi di interesse storico-culturale, in relazione ai connotati paesaggistici, in particolare lungo i corsi e gli specchi d'acqua, anche ai fini di una fruizione culturale e turistica.

Gli stessi strumenti potranno altresì prevedere misure di incentivazione e ulteriori prescrizioni a sostegno delle esigenze produttive, sulla base delle normative comunitarie e delle politiche regionali di settore.

#### ■ art.15 / Aree interstiziali

1. Le aree interstiziali corrispondono alle zone, per lo più periurbane, con ampio ventaglio di opportunità funzionali; vi sono comprese aree prive di particolare significato ambientale e paesistico, scarsamente antropizzate, e pertanto suscettibili di varie utilizzazioni.
2. In queste aree residuali possono essere allocati gli impianti ed i servizi tecnologici a uso dei sistemi urbani, previa l'effettuazione delle opportune verifiche di compatibilità paesistico-ambientale. All'interno di esse possono trovare collocazione anche gli impianti di interesse collettivo a scarso gradimento delle popolazioni locali (come gli impianti di

smaltimento rifiuti, le discariche etc.), oltre che gli impianti per la produzione di energia, nonché le attrezzature terziarie caratterizzate da un elevato impegno di superficie (centri intermodali, grandi infrastrutture commerciali, etc.).

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.**

I piani regionali di settore possono contenere prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e in particolare all'equilibrio dei corpi idrici e al controllo degli effetti, diretti e indiretti, delle localizzazioni stesse sull'ambiente.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione.**

I piani regionali di settore possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale: le relative previsioni sono vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione sub regionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

**5. Direttive e indirizzi.**

I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative.

■ **art.20 / Rete dei corsi d'acqua principali**

- 1.** I corsi d'acqua principali corrispondono ai fiumi, torrenti, laghi e canali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche classificate
- 2.** Al fine della tutela paesistico ambientale del sistema fluviale del Piemonte, è individuata la rete principale dei fiumi da sottoporre a controllo e gestione diretta della Regione. Tale sistema appare storicamente consolidato ed è costituito dall'elenco allegato di corsi d'acqua, posto in calce al presente articolo, oltre ai laghi piemontesi che non vengono nominalmente specificati in quanto totalmente mantenuti al controllo e alla gestione della Regione.
  - 2.1** All'interno di questo sistema la Regione provvederà a definire specifici piani con valenza paesistica relativi ai corsi d'acqua, per i seguenti beni:
    - il sistema fluviale del Po con i principali affluenti in sinistra: Pellice con Chisone, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia con Cervo ed Elvo, e in destra Varaita e Maira;
    - il sistema fluviale della Scrivia (affluente in destra Po);
    - il sistema fluviale del Ticino, dell'Agogna e del Toce;
    - il sistema fluviale del Tanaro con affluenti, in sinistra Stura di Demonte e in destra Belbo, Bormida (Bormida di Millesimo, Bormida di Spigno, Orba).
  - 2.2** I vettori fluviali principali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche e sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla L.431/85, di competenza regionale, devono essere inseriti entro progetti di valorizzazione ambientale, di sistemazione idrogeologica e di miglioramento dei requisiti qualitativi delle acque, nel quadro del piano direttore di settore.
  - 2.3** Lungo i corsi d'acqua ricompresi nell'elenco allegato compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.7 della legge 1497/39, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89.
  - 2.4** Tutti i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco sono considerati di rilevanza locale; il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39 per l'intera fascia dei 150 metri di vincolo, in conformità al disposto degli artt.13 e 13bis della L.R. 20/89 è di competenza dei Comuni. È delegato altresì ai Comuni il rilascio dei prescritti pareri su tutte le altre categorie della legge 431/85 ricadenti nella citata fascia dei 150 metri.
  - 2.5** Il piano di bacino di cui alla legge 183/89 contiene le direttive alle quali dovrà uniformarsi ogni intervento di modificazione dello stato di fatto dei luoghi, negli ambiti territoriali di tutti i corsi d'acqua, ai fini della conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici, e della tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico, forestale e paesaggistico.
- 3.** La disciplina di settore dei beni di cui al presente articolo è contenuta nel Piano direttore delle acque, da considerarsi parte integrante del Ptr. Il Piano direttore delle acque è pertanto la sede specifica delle norme volte a tutelare il bene primario costituito dalle risorse idriche, e a perseguire gli obbiettivi del miglioramento della qualità dell'acqua, della

sistemazione idrogeologica, della valorizzazione ambientale, nel quadro delle competenze delineate dalla legge 319/76 (legge Merli e successive modifiche) dalla legge 183/89 (legge Galli).

4. In materia, il Piano direttore delle acque, facendo ricorso a prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi, dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
  - 4.1 A salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
  - 4.2 Gli atti di programmazione e pianificazione di settore avranno efficacia vincolante anche per i provvedimenti e le politiche poste in essere dalla Regione, che non potranno discostarsene (salva l'adozione di procedure formali di variante);
  - 4.3 Dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per i pianificatori infra-regionali, in specie per i piani territoriali delle province, da considerare come strumento ordinario di governo del settore, alla luce del riparto di competenze definito dalla legge 142/90;
  - 4.4 Prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi per i Comuni potranno essere contenute nei piani territoriali delle province.
5. **Prescrizioni immediatamente vincolanti.**
  - 5.1 I fiumi, torrenti, specchi e corsi d'acqua, sono sottoposti al vincolo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 431/85, nonché ai divieti ed alla disciplina di cui all'art. 29 della L.R. 56/77.
  - 5.2 È fatto divieto di realizzare opere di copertura dei corsi d'acqua, di cui all'elenco allegato, fatti salvi gli attraversamenti dovuti alle opere infrastrutturali.
6. **Prescrizioni che esigono attuazione.**
  - 6.1 I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali dovranno contenere e disciplinare il divieto di realizzazione di discariche, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti nelle fasce contigue ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua contenuti nell'elenco.
  - 6.2 I piani territoriali provinciali potranno definire, a partire dai corsi d'acqua di cui all'elenco allegato al presente articolo, con l'esclusione di quelli indicati all'art. 39 per la parte cartograficamente definita dall'Autorità di Bacino del Po, le relative fasce fluviali e sulle stesse applicare le direttive e gli indirizzi di cui al comma 7 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni definite dall'Autorità di bacino medesima.
7. **Direttive e indirizzi.**

I piani territoriali provinciali possono dettare direttive e indirizzi aventi ad oggetto le attività compatibili con la tutela prevista e insediabili nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nonché criteri per la realizzazione e l'attuazione di piani e progetti di tutela e valorizzazione delle risorse idriche, a fini sociali, ricreativi, didattico-scientifici.

**corsi d'acqua principali (elenco in appendice all'articolo)**  
(omissis)  
Diveria  
Dora Baltea  
Dora di Bardonecchia  
(omissis)

## ■ art.22 / **Autostrade**

1. Costituiscono il sistema di grande comunicazione, formato dai percorsi autostradali esistenti, nonché da quelli previsti e/o da potenziare e completare laddove strettamente necessario. Si tratta di una rete di grande comunicazione su gomma di rilievo nazionale e regionale da conservare e potenziare.
2. **Prescrizioni immediatamente vincolanti.**

Ai lati dei percorsi autostradali è obbligatoria una fascia di rispetto, con divieto assoluto di edificabilità, della larghezza di metri sessanta dal ciglio (ai sensi del DM 1.4.1968 n.1404 e del DPR 16.12.1992).
3. **Prescrizioni che esigono attuazione.**
  - 3.1 Per i nuovi tracciati autostradali, dovrà essere definita la fascia di tutela paesistico-ambientale ai sensi della legge 1497/39, così come definito dall'art.9 della Lr 56/77.
  - 3.2 In conseguenza della messa in esercizio di nuovi tronchi autostradali, i PRG comunali adatteranno le opportune varianti.

■ art.37 / **Zone di ricarica delle falde**

1. Sono individuate come zone di ricarica delle falde quelle che hanno caratteristiche di riserva nei complessi acquiferi fessurati o carsici nelle aree alpine e le zone di potenziale ricarica delle falde nelle aree di pianura e di collina.
2. I Piani territoriali provinciali sottopongono a verifica e delimitano in forma puntuale, sulla base di specifici studi, gli ambiti delle zone di ricarica delle falde; la Regione, attraverso la pianificazione territoriale e/o di settore, provvederà alla delimitazione definitiva, a integrazione o in variante al presente Piano.
3. **Prescrizioni immediatamente vincolanti.**  
Ferma le disposizioni di cui alla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modificazioni, al DPR 24.5.1988 n. 236, alla legge 18.5.1989 n. 183 e successive modificazioni, al DL14.6.1989 n. 229 e alla legge 5.1.1994 n. 36, il Piano direttore regionale di settore dettate norme di tutela e di protezione delle zone di ricarica delle falde.
4. **Prescrizioni che esigono attuazione.**
  - 4.1 Nelle zone di ricarica delle falde la valutazione di impatto ambientale richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 dovrà anche verificare la compatibilità delle singole opere con i caratteri del regime delle acque sotterranee.
  - 4.2 Nelle zone di ricarica delle falde i PRG comunali dovranno escludere la possibilità di localizzazione di attività produttive incluse nell'"elenco delle industrie insalubri" di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie


## nuovo Piano Territoriale della Regione Piemonte (adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008)

Il Piano Territoriale Regionale recentemente adottato (D.G.R. n.16-10273 del 16 dicembre 2008) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT).

Con quelli di Ivrea, Caluso, Aglié, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Foglizzo, Issiglio, Lessolo, Loranze, Lugnacco, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè, Vialfré, Vico Canavese, Vidracco, Vische, Vistrorio, il Comune Caravino fa parte dell'omonima AIT 7.

Di seguito, oltre allo stralcio cartografico della "**tavola di progetto**" del nuovo PTR riferito alla AIT in oggetto, si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A. del nuovo PTR).

### AIT 7 - stralcio della "tavola di progetto"



La tavola, oltre a visualizzare con un diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (puntualizzati nello "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia:

- altimetria

Tutto l'Ait è classificato principalmente come "di collina", ma comprende anche territori "di montagna" e "di pianura";

● sistema gerarchico urbano

livello Medio: Ivrea;

livello Inferiore: Caluso.

AIT 7 – scheda descrittiva

1. Componenti strutturali

L'Ait comprende lo sbocco della Valle d'Aosta e della piccola parallela Valchiusella nella pianura padana, dove si sviluppa un ampio anfiteatro collinare morenico attorno alla pianura intramorenica. La città di Ivrea, situata all'apice di questa pianura è il polo gravitazionale dell'intero ambito. Con una popolazione di circa 108.000 abitanti, l'Ait si segnala soprattutto per la posizione avanzata che occupa da tempo nella transizione verso l'economia della conoscenza, come risulta dalla sua storia industriale, segnata – anche in termini culturali e identitari – dalla (e dagli) Olivetti e come rivelano tuttora gli indicatori relativi al livello di istruzione superiore dei residenti; gli addetti alla ricerca (Bioindustry Park ecc), alle attività innovative (elettronica, informatica, meccatronica, beni strumentali, telefonia mobile) e ai servizi per le imprese; gli studi cine-televisivi dei S. Giorgio Canavese), il MAAM (architettura moderna), la presenza di 8 corsi di laurea universitari e la buona dotazione di scuole medie superiori. Per alcuni altri caratteri strutturali – in primo luogo paesaggistici e con le complementari risorse minerarie (pietre ornamentali), idriche, architettoniche e urbanistiche, la posizione nodale, gli impianti viti-vinicoli e la dotazione ospedaliera – si colloca al di sopra della media degli Ait regionali.

2. Sistema insediativo

Il sistema insediativo eporediese risulta piuttosto compatto sia per quanto riguarda le aree residenziali che a destinazione produttiva (esistenti e in progetto) nei diversi centri presenti sul territorio. Il nodo centrale di Ivrea rappresenta un continuum con i comuni circostanti, soprattutto con i centri di Bollengo, Pavone Canavese, Samone, Salerano Canavese e Banquette.

3. Ruolo regionale e sovraregionale

L'Ait riveste un ruolo di rilevanza regionale come cerniera con la Regione Valle d'Aosta e come porta d'accesso, attraverso ad essa, ai trafori e ai valichi che permettono un facile collegamento con la Francia e la Svizzera. Per quanto concerne l'istruzione universitaria, il polo di riferimento dell'Ait è rappresentato da Torino. In questo senso, si sono rafforzate, in particolare, le reti di cooperazione con il Politecnico di Torino, con l'apertura di corsi universitari ad Ivrea. I suoi legami sovraregionali derivano soprattutto dall'internazionalizzazione dei settori economici e delle istituzioni culturali locali e dall'essere situata su una delle principali direttrici del traffico mercantile e turistico transalpino.

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari

Il cammino di sviluppo recente del sistema locale eredita in buona parte, anche se in modo parziale e indiretto, lo sviluppo del settore metalmeccanico e poi elettrotecnico ed elettronico, guidato dall'Olivetti tra la fine dell'Ottocento e gli anni '60 del secolo scorso e caratterizzato da un forte radicamento nel territorio e nella società locale. Oggi questa eredità si presenta sotto forma di un sistema produttivo locale che occupa alcune migliaia di addetti, con una elevata percentuale di attività innovative. Esso presenta un buon grado di integrazione interna tra meccanica, elettrotecnica ed elettronica con legami con le telecomunicazioni, i servizi di informatica e le produzioni mediatiche. Ciò suggerisce uno scenario di sviluppo principalmente basato su questi settori, con relazioni di prossimità e tendenze diffuse che interessano gli Ait vicini, oltre a collegamenti con gli stessi settori avanzati presenti nell'area metropolitana. In parallelo è previsto un rafforzamento del polo universitario, dei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, con una crescente integrazione nel sistema metropolitano delle produzioni e dei servizi avanzati. Questi sviluppi non sono esenti da debolezze rappresentate da una transizione ancora in corso (aree industriali dismesse come a Scarmagno, riallocazione di forza-lavoro), dalla debolezza di molte piccole imprese, dal ritardo di alcuni progetti infrastrutturali (ferrovia, connessione stradale pedemontana con Biella e con il Canavese occidentale) Altri progetti riguardano la valorizzazione delle attrattive turistiche esistenti (eventi, architetture olivettiane, castelli, laghi e paesaggio) e la creazione di attratti-

ve artificiali (Millenium, Motorlandia), capaci di sfruttare la buona posizione nodale, che però incontrano opposizioni a causa di temuti impatti ambientali e paesaggistici. La già buona accessibilità territoriale dell'Ambito è destinata a essere migliorata da un insieme di interventi programmati e in corso di attuazione relativi sia alla rete del ferro (con l'elettrificazione ormai compiuta e quasi operativa della tratta Chivasso-Ivrea, il programmato raddoppio della Canavesana, nonché l'elettrificazione della stessa in alcuni significativi tratti e la riforma dell'intersezione del ferro a Chivasso), sia all'interscambio (con il Movicentro ormai pressoché realizzato e gli attesi affetti di riverbero urbano), sia interventi di potenziamento della rete viabilistica locale, volti ad attenuare il peso del traffico di attraversamento sul polo eporediese.

### 5. Progettazione integrata

Per quanto riguarda la progettazione integrata, l'ambito si presenta diviso in due. La parte del Canavese pedemontano, in cui ricade la maggior parte dei comuni che compongono l'ambito, è scarsamente attiva, presenta una medio-bassa potenzialità di sviluppo e può svolgere un ruolo locale debole nelle politiche territoriali di livello regionale. Questa debolezza deriva anche, probabilmente, dalle caratteristiche della progettazione integrata che si attivano in questa parte dell'ambito: debole ancoraggio territoriale e media organizzazione degli attori locali. La parte del Canavese Nord-occidentale presenta invece una maggiore dinamicità dal punto di vista progettuale, ha un'alta potenzialità di sviluppo e può quindi svolgere un ruolo forte per l'ancoraggio locale delle politiche territoriali di livello regionale. La "forza" di questa zona sconta però un debole ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori, nella cui rete i soggetti pubblici hanno un ruolo nettamente prevalente. Le prospettive sulle quali la progettazione integrata intende puntare sono fondamentalmente rivolte allo sviluppo dell'industria, del turismo e della connettività materiale e immateriale, con approfondimenti trasversali sulla formazione e il capitale umano. La prospettiva di innovazione e diversificazione del sistema produttivo riguarda il settore delle energie rinnovabili, della meccatronica, il comparto dello stampaggio a caldo e l'industria delle produzioni video e dell'intrattenimento (con i poli di Mediapolis e Videodelta), il comparto dell'informatica e delle telecomunicazioni e quello delle nanotecnologie e scienze della vita. La prospettiva di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale punta sulla presenza del parco nazionale del Gran Paradiso, sullo sviluppo di una cultura dell'accoglienza (con l'attivazione di un sistema di alberghi diffusi), sul rafforzamento del legame tra turismo, cultura e produzioni tipiche e sulla ridefinizione dell'offerta culturale e turistica (Anfiteatro morenico, Residenze sabaude e Archivio del Cinema Industriale). Entrambe queste prospettive di sviluppo sono al centro dei più recenti documenti di programmazione territoriale (dal Piano Strategico del Canavese ai PTI che coinvolgono i comuni dell'ambito) nelle quali appare particolarmente evidente la tendenza a valorizzare non tanto singole iniziative, quanto filiere produttive in grado di fornire maggiore valore aggiunto agli interventi.

### 6. Interazioni tra le componenti

Le sinergie interne attivabili a partire dalle dotazioni strutturali riguardano il rafforzamento delle interazioni multisettoriali già in parte esistenti tra le imprese, le crescenti connessioni tra sistemi di imprese operanti in settori avanzati e i servizi della formazione superiore, della ricerca e del trasferimento tecnologico, nonché il loro rapporto con le istituzioni, le iniziative culturali e i servizi locali. Queste sinergie di prossimità non riguardano solo la scala locale, ma vanno vista a scala dell'intero sistema metropolitano torinese, di cui l'Eporediese, dal punto di vista funzionale, tende a configurarsi come un sottosistema. Le interazioni negative e le criticità derivano principalmente dalla necessità, di fronte a un sistema territoriale destinato a crescere anche fisicamente, di esercitare un adeguato controllo sui consumi di suolo e sulla conservazione dell'ambiente e del paesaggio. Si tratta infatti di un valore di interesse regionale e nazionale e di un fattore di qualità della vita locale, rilevante anche in funzione dello sviluppo economico, sia per l'attrazione di imprese e di lavoro qualificato, sia per il turismo. Di quest'ultimo andrebbe curata l'integrazione con l'agricoltura (produzioni vinicole ecc), l'artigianato, il patrimonio architettonico e urbanistico e le manifestazioni culturali, nell'ambito di circuiti sovralocali.

### AIT 7 - schema degli obiettivi strategici

Strategie	Indirizzi
Riqualificazione territoriale	<p>Tutela e gestione del patrimonio idrico, ambientale e paesaggistico (montagna, laghi, fasce fluviali e anfiteatro morenico), architettonico storico (Ivrea, castelli) e contemporaneo (MAAM di Ivrea). Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale, specie lungo gli assi stradali. Recupero di aree dismesse e da bonificare.</p> <p>Attivazione di APEA.</p> <p>Prevenzione dei rischi idraulico (nodo idraulico della Dora Baltea) e da incendi.</p> <p>Razionalizzazione nella distribuzione dei servizi ospedalieri nell'intero ambito canavesano (tra Ivrea e centri dell'AIT Rivarolo).</p> <p>Elettrificazione e potenziamento della linea ferroviaria Ivrea-Chivasso come prolungamento del sistema ferroviario metropolitano e come accesso veloce ai servizi dell'area metropolitana torinese (aeroporto, TAV, ecc).</p> <p>Qualificazione del sistema formativo (scuole secondarie superiori e corsi universitari) nei settori delle specializzazioni tecnologiche locali (v. sotto).</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>L'AIT come polo di innovazione (integrato nelle reti di prossimità degli AIT di Torino e Chivasso, dell'università e del Politecnico di Torino, dei grandi ospedali) nel campo farmaceutico, delle scienze della vita, biotecnologie e biomeccanica (PST Bioindustry,,), informatica e ICT, mecatronica, automazione, robotica, realtà virtuali e multimedia (S. Giorgio C.) e connessi servizi alle imprese (Canavese Business Park).</p> <p>Promozione delle reti locali di cooperazione tra imprese, anche per favorire pratiche di "fertilizzazione" tecnologica intersettoriale.</p>
Trasporti e logistica	<p>Miglioramento dell'accessibilità territoriale tramite il raddoppio della Canavesana e la connessione Pedemontana con Biella.</p>
Turismo	<p>Inserimento degli attrattori patrimoniali locali (v.sopra) e del locale circuito dei castelli canavesani nei circuiti della Valle d'Aosta, degli AIT Rivarolo C. (Parco del Gran Paradiso) e Cirié (valli di Lanzo), della Corona Verde torinese (castelli e parchi).</p> <p>Sinergie interne all'AIT con la produzione viti-vinicola (Caluso), le attività fieristiche, le manifestazioni culturali.</p>

### Il Comune di Caravino

Con specifico riferimento al territorio comunale di Caravino la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:

- **altimetria**: il territorio comunale è classificato come "di collina";
- **idrografia**: il territorio occidentale del Comune è interessato dalle fasce del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico afferenti il corso del fiume Dora Baltea;

### Apparato normativo del nuovo PTR

Di seguito si riporta il testo degli articoli delle Norme di Attuazione del nuovo PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche introdotte dalla presente Variante.

#### ■ art.16 / Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

1. La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti e per attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.

#### Indirizzi

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra deve essere garantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attraverso:

- a) l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive connesse;
  - b) la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
  - c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.);
  - d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali;
3. I piani territoriali, ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformatrici in progetto con quanto previsto dal PPR cui è demandata la tutela e la valorizzazione del paesaggio della Regione.

#### ■ art.18 / La riqualificazione dell'ambiente urbano

1. La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

##### Indirizzi

2. Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, per ogni AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
3. La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

##### Direttive

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR, definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e, in particolare:
- a) per la componente acqua: a controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi;
  - b) per la componente aria: a migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
  - c) per la componente suolo: a limitarne il consumo;
  - d) per la componente rifiuti: a ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
  - e) per la componente rumore: a ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
  - f) per la componente trasporti e mobilità: a ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
  - g) per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
  - h) per la componente elettromagnetismo: a ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
  - i) per la componente ambiente naturale: a promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

#### ■ art.20 / Le aree urbane esterne ai centri storici

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratte-

rizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.

2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

#### Indirizzi

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per:
  - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
  - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato devono essere oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

#### Direttive

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, alle diverse scale, devono definire azioni volte a:
  - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
  - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e attrezzature;
  - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso una analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
  - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
  - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
  - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti, utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature di interesse generale;
  - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
  - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati.
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendi menti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

■ art.21 / Gli insediamenti per attività produttive

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza gli ambiti da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

Indirizzi

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, dovranno privilegiare la realizzazione di:
  - a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
  - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
  - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
  - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
  - e) servizi per la gestione del risparmio energetico.

Direttive


3. Il piano territoriale provinciale, sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua gli ambiti di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali ambiti possono essere attuati attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art. 14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, quando preesistenti, la riqualificazione o l'ampliamento dell'area e la sua gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
4. Gli strumenti di pianificazione a livello provinciale e locale individuano prioritariamente i sistemi produttivi esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
  - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
  - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
  - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
  - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
  - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
5. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione degli insediamenti esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione, di singoli piani redatti

sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.

7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al D.lgs n. 112/98 ed all'art. 3 della Lr 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.
8. La Giunta Regionale potrà predisporre apposite linee guida per la realizzazione e gestione delle APEA tenendo conto delle esperienze condotte da altre Regioni, della realtà territoriale piemontese e del tessuto produttivo regionale
9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovra-comunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
  - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
  - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

#### ■ art.26 / Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura

1. I territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura sono quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso così come individuati nella carta della capacità d'uso dei suoli.



#### Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i terreni vocati all'agricoltura per i quali dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
  - a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
  - b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
  - c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
3. In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:

- a) valorizzare le capacità produttive;
- b) consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale, di adeguate attrezzature e servizi;
- c) valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative.

#### Direttive

- 4. Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività a esse connesse di cui al comma 3 lettera b).
- 5. la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

#### ■ art.27 / Le aree rurali periurbane

- 1. Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

#### Indirizzi

- 2. In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario.  
Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte, contemporaneamente, a:
  - a) favorire la permanenza dell'attività agricola;
  - b) migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali;
  - c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
  - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
- 3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

#### ■ art.31 / Contenimento dell'uso del suolo

- 1. Il consumo di suolo è la misura, in un determinato intervallo temporale, dell'espansione delle aree edificate a scapito dei terreni agricoli e naturali e della distribuzione sul territorio delle diverse funzioni. L'incremento dei suoli urbanizzati induce un insieme di costi collettivi:
  - a) sottrazione di terreni produttivi e naturali;
  - b) perdita di qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;
  - c) maggiori oneri nella distribuzione dei servizi;
  - d) incremento della mobilità basato esclusivamente sul trasporto su gomma a fronte dell'impossibilità di fornire un adeguato servizio di trasporto collettivo.

#### Indirizzi

- 2. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo per usi insediativi e la mobilità in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
- 3. La pianificazione locale definisce politiche di sviluppo urbano volte a:
  - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare.

- rare;
- b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione) e tutelare il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio;
- c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

#### Direttive

4. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:
  - a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
  - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
  - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo ed alla tradizione locale.
5. La programmazione/pianificazione, ai diversi livelli, deve garantire politiche territoriali di sviluppo eco-sostenibile. A tal fine le province predispongono un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di suolo aggiornabile almeno ogni cinque anni. La Regione dovrà garantire il necessario coordinamento e gli strumenti indispensabili per realizzare un sistema informativo coerente a livello regionale.
6. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base dei dati territoriali forniti dalla Regione, dovrà definire per ogni comune, in coerenza con quanto previsto dal PPR ed in ragione delle diverse caratteristiche del territorio, dell'ambiente e del livello di urbanizzazione raggiunto, soglie massime di consumo di suolo che comunque non potranno superare, per ogni quinquennio, il 60% dell'incremento del consumo di suolo fatto registrare nel quinquennio precedente, quando questo sia stato superiore alla media provinciale, e dell'80% quando risulti inferiore. Per i comuni che hanno fatto registrare, anche in valori assoluti, consumi di suolo minimi, le province, anche in ragione delle dimensioni dell'insediato e dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, potranno definire adeguate soglie di consumo di suolo.
7. In assenza del sistema di monitoraggio di cui al comma 6 l'incremento massimo consentito per ogni quinquennio è pari al 60% del consumo di suolo fatto registrare, in modo documentato, dal comune nel quinquennio precedente.
8. Le soglie di cui ai commi 6 e 7, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni di PTR, PPR e dei piani provinciali, potranno essere superate, previo accordo con Regione e provincia nel caso di piani intercomunali ovvero, di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini.

#### ■ art.45 / Organizzazione dei servizi collettivi sul territorio

1. La dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi costituisce il presupposto per garantire, contemporaneamente, un'adeguata qualità della vita e lo sviluppo competitivo dell'economia locale. Un'adeguata filiera dei servizi è infatti funzionale alla promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita:

#### Indirizzi

2. La pianificazione/programmazione territoriale e settoriale, in ragione del proprio livello di

azione, deve garantire:

- a) una armonica distribuzione di attività e servizi sul territorio attraverso il policentrismo, favorendo l'uso dell'innovazione tecnologica;
- b) lo sviluppo di una rete efficiente di servizi territoriali e locali, in un'ottica di sussidiarietà e complementarità tra soggetti pubblici e tra questi e gli operatori privati, capace di affrontare le nuove sfide per lo sviluppo alle scale ottimali di governo e di gestione;
- c) l'integrazione settoriale e territoriale dell'offerta di servizi per una maggiore efficienza ed un sempre più attento soddisfacimento della domanda in termini quantitativi e qualitativi;
- d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture sanitarie e dei presidi sul territorio;
- e) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete dei servizi al fine di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali e di valorizzare le possibili sinergie.



## Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive.

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio regionale in "Ambiti di paesaggio"; il Comune di Caravino ricade su tre AP differenti:


**AP 28** *Eporediese*

Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Caravino ricade su tre differenti UP:

**2808** *Piana di Albiano*

**2810** *Piana della Dora di Vestignè e di Vische*

**2811** *Piana del Chiusella*



**UP 2808**

tipologia normativa ■ VI: *naturale / rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità*

*Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse.*

**UP 2810, 2811**

tipologia normativa ■ VIII: *rurale insediato non rilevante*

*Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.*

Di seguito si riportano gli schemi "obiettivi-linee di azione" dell' AP in oggetto (cfr. allegato B delle Norme di Attuazione del PPR):

Ambito di Paesaggio 28 / Eporediese

Obiettivi		Linee di azione
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici a prato stabile al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel suolo.
1.2.4	Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Riconnessione ecologia delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero delle borgate in via di abbandono, dei percorsi storici, e del sistema di testimonianze architettoniche e urbanistiche del progetto Olivetti.
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento e mitigazione delle espansioni insediative, soprattutto a sud di Ivrea, dove proliferano le aree commerciali (Borgofranco, Caluso, Feletto) e dove diminuiscono gli intervalli tra borghi e centri. Rispetto delle specificità morfologiche dei luoghi e delle modalità insediative originarie.
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Salvaguardia e difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostruzione di fasce seminaturali circostanti, in prevalenza boscate, per il miglioramento dell'habitat.
1.7.5	Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale.	Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.
1.8.1	Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (borchi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana.	Promozione di buone pratiche per la gestione del bosco. Recupero delle borgate e degli insediamenti minori lungo la viabilità anche al fine di salvaguardare le aree produttive terrazzate.
1.8.4	Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.	Recupero delle borgate in via di abbandono e dei percorsi storici, con la sistemazione dei contesti, la difesa del bosco e la mitigazione degli impatti antropici.
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi..	Mitigazione degli impatti prodotti dalle infrastrutture, sistemazione delle aree "irrisolte" (cantieri, parcheggi, opere idrauliche) e recupero dei siti dismessi dall'attività produttiva.


2.1.1	Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.	Promozione di misure di attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili.
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale.	Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e degli alberi maturi, in misura adeguata a favorire la tutela della biodiversità.
2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici, mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	Salvaguardia e/o realizzazione di fasce di vegetazione lungo il fiume e nelle sue casse d'espansione.

L'estratto della tavola " - P.2 – beni paesaggistici" di seguito allegato evidenzia come sul territorio non insistano vincoli di natura paesaggistico-ambientale.

Gran parte dell'estensione comunale di Caravino è classificata come *"territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'art.2, c. 2°-6° del D.Lgs. 18/05/01 n°227 (lett. g) e confermati dalla L.R. 4/2009"*. Inoltre il Comune è riconosciuto come area assegnata all'università agraria, sui cui gravano usi civici.



La tavola "P4. – componenti paesaggistiche", della quale si riporta di seguito lo stralcio relativo al territorio comunale, individua i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico-ambientale.



	Fascia Fluviale Allargata	art.14
	Fascia Fluviale Interna	art.14
	Territori a prevalente copertura boscata	art.16
	aree di elevato interesse agronomico	art.20
	Centro di III° rango	art.24
	sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale	art.25
	Presenza stratificata di sistemi irrigui	art.25
	Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica	art.30
	Belvedere	art.30
	Fulcri del costruito	art.30
	Fulcri naturali	art.30
	Profili paesaggistici	art.30
	Percorsi panoramici	art.30
	bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane	art.31
	Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)	art.31
	Luoghi ed elementi identitari	art.33
	urbane consolidate dei centri minori (m.i.2)	art.35
	tessuti discontinui suburbani (m.i.4)	art.36
	insediamenti specialistici organizzati (m.i.5)	art.37
	aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (m.i.10)	art.40

Di seguito si riporta il testo integrale degli articoli delle Norme di Attuazione del PPR, ai quali deve essere fatto riferimento per la valutazione di conformità dei contenuti della variante.

■ art.10 / **Ambiti di paesaggio**

1. Il Ppr, in conformità con l'articolo 135 del Codice, definisce gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, di cui all'Allegato B delle presenti norme (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio) riferiti a ciascun ambito di paesaggio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le indicazioni di cui all'Allegato B sono da intendersi quali indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. Coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme, il Ppr per ogni ambito individua azioni finalizzate:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
  - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto dei successivi commi 3, 4 e 5.

**Direttive**

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
  - a) i piani territoriali provinciali approfondiscono le analisi contenute nelle schede per ambiti di paesaggio, di cui alla lettera d. del comma 1, articolo 4, e definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
  - b) i piani e i regolamenti locali precisano i criteri normativi di cui al punto a, specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.
4. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e in particolare nelle situazioni critiche (articolo 41) evidenziate nelle Tavole del Ppr, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza:
  - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione;
  - b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, un riuso appropriato delle risorse di suolo impegnate da edifici e infrastrutture dismesse.
5. I piani locali, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche inserite nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B:
  - a) al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato, analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;
  - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4 di Piano:
    - I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
    - II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38 o nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;

- iii. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

#### ■ art.14 / Sistema idrografico

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
2. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4, sono distinte in fasce fluviali "allargate" e fasce fluviali "interne"; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:
  - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
  - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
  - c) delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
3. Nelle fasce, di cui al comma 2 il Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.
4. Le fasce fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali "interne" includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c, del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia "interna" coincide con quella "allargata" ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142 restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

#### Indirizzi

6. Per le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
  - a) nelle fasce fluviali "interne" si provvede a:
    - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
    - ii. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
  - b) nelle fasce "allargate" si provvede a:
    - i. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
    - ii. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

## Direttive

7. All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
  - a) verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
  - b) definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
8. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett. c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

## Prescrizioni

9. All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;
  - b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

## ■ art.16 / Territori coperti da boschi

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2, i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e dei suoi livelli di articolazione ai sensi della l.r. 4/2009. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del bosco di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 142 del Codice, avviene applicando i parametri dettati dalla normativa statale e regionale vigente; l'autorizzazione paesaggistica ha validità per il periodo stabilito dall'articolo 146, comma 4, del Codice.
2. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative.
3. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, i piani di settore, sulla base delle esigenze di tutela dei diversi tipi di macrohabitat che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, delle cenosi della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le destinazioni d'uso prevalenti tra le quali:
  - a) protezione generale dell'assetto territoriale;
  - b) protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
  - c) naturalistica;
  - d) fruizione pubblica;
  - e) polifunzionale;
  - f) produttiva agricola e forestale.
4. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, il Ppr persegue gli obiettivi di cui al quadro strategico e, in particolare, la manutenzione e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e del clima, la capacità turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

## Indirizzi

5. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, i piani di settore perseguono le seguenti finalità:
  - a) accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio di insediamenti e infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico o in quanto ubicati in stazioni vulnerabili;
  - b) valorizzare le produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;

- c) conservare ed accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
- d) incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l'insediamento di specie autoctone, in particolare querce e pino silvestre;
- e) migliorare e riqualificare i popolamenti forestali nelle fasce fluviali e perilacuali, con interventi mirati al miglioramento degli habitat presenti in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica e, nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere popolamenti forestali giovani, che possano rallentare il flusso d'acqua;
- f) limitare il rimboschimento o l'arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, zone umide, brughiere, in aree di crinale intervisibili, di cui alla lettera c., comma 1, articolo 31, e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale.

#### Direttive

- 6.** Nei territori coperti da bosco, di cui al comma 1, i piani di settore disciplinano i piani selvicolturali in modo che:
  - a) valorizzino le specie spontanee rare e i popolamenti misti;
  - b) prevengano e limitino la diffusione di robinia e altre specie esotiche;
  - c) limitino i tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate inferiori ai 5 ettari;
  - d) identifichino le zone forestali non a gestione attiva in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche per fini di stabilità del territorio.
- 7.** In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

#### Prescrizioni

- 8.** I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

#### ■ art.20 / Aree di elevato interesse agronomico

- 1.** Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate alla tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
- 2.** Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
  - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
  - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
  - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

#### Indirizzi

- 3.** Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

#### Direttive

4. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani provinciali e i piani locali:
  - a) riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
  - b) non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
  - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
  - d) promuovono gli aspetti colturali e storico tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

■ art.24 / Centri e nuclei storici

1. Il Ppr riconosce e identifica nelle Tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
2. Il Ppr distingue: nella Tavola P4:
  - a) i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
    - I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
    - II. centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
    - III. altri centri di rilievo locale.
  - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
    - I. gli insediamenti e le fondazioni romane;
    - II. gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
    - III. gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
    - IV. gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
    - V. gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec);
    - VI. i borghi e i nuclei alpini;
    - VII. gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
    - VIII. gli aggregati rurali.
3. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
  - b) la valorizzazione dei sistemi di relazioni;
  - c) il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Direttive

4. I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 21.
5. I piani locali:
  - a) verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
  - b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:

- I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intercambiabilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;;
  - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
  - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
  - IV. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
  - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi, con particolare attenzione:
- I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
  - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo stradale ecc.);
  - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
  - IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
  - V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
- I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
  - II. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

#### ■ art.25 / Patrimonio rurale storico

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
  - a) le permanenze di centuriazione di età romana;
  - b) le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
  - c) le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
  - d) le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo).
 Si identificano le aree con:
  - a) la presenza stratificata di sistemi irrigui;
  - b) i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

#### Direttive

3. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
  - a) castelli agricoli e grange medievali;
  - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
  - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;

- d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
  - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
  - f) i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
  - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.
- 4.** I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
- a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
  - b) la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
  - c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
  - d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
  - e) il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
  - f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
    - I. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
    - II. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
    - III. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

■ **art.30 / Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico**

- 1.** Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
- a) luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
    - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
    - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
    - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
  - b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
    - I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scor-

ci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;

- II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.

**2.** In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
- b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
- c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
- d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e) tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

**Direttive**

**3.** In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:

- a) istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
- b) definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
  - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
  - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che

possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

■ art.31 / Relazioni visive tra insediamento e contesto

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:
  - a) insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
  - b) sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;
  - c) insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
  - d) bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;
  - e) aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie);
  - f) il sistema dei crinali collinari.

Direttive

2. I piani territoriali provinciali e i piani locali:
  - a) completano le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
  - b) precisano tutti gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione;
  - c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle altre emergenze costruite, avendo attenzione a non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
  - d) salvaguardano la visibilità dalle strade e dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
  - e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
  - f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi e porte urbane il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica l'articolo 41 delle presenti norme.

■ art.33 / Luoghi ed elementi identitari

1. Il Ppr riconosce, nella Tavola P4, i luoghi e gli elementi identitari la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale locale e/o nell'immaginario collettivo, in quanto:
  - a) connessi tradizionalmente a eventi o valori di tipo tradizionale, devozionale, memoriale e storico;
  - b) connessi ad attività o valori d'uso sociale dello spazio, ricorrenti o eccezionali, motivo di aggregazione e/o riconoscimento a livello locale o sovra locale;
  - c) evocati da rappresentazioni di interesse artistico;
  - d) connessi ad una notorietà o fama turistica consolidata.
2. Il Ppr evidenzia, nella Tavola P2 e nell'Allegato C, i luoghi di cui al comma 1, distinguendo:
  - a) i Siti inseriti nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;
  - b) i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano, limitatamente a quelli di cui al comma 7;

e nella Tavola P4 altri luoghi ed elementi identitari.

■ **art.35 / Aree urbane consolidate**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
  - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
  - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
  - c) i tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
  - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

**Indirizzi**

3. Ferme restando le direttive dei commi 3 e 5 dell'articolo 10, per le interazioni con le altre aree insediate i piani locali garantiscono:
  - a) il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950;
  - b) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
  - c) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
  - d) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

**Direttive**

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3 all'interno dei piani locali, tenendo conto della presenza di almeno 2 dei seguenti parametri:
  - a) presenza nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
  - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
  - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

■ **art.36 / Tessuti discontinui suburbani**

1. Il PPR identifica, nella tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e fram misto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
  - c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
  - d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione di contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
  - e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
  - f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle

loro caratteristiche progettuali.

#### Indirizzi

#### 3. I piani locali garantiscono:

- a) definizione e rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento della identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b) potenziamento della riconoscibilità e della identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dei nuovi tracciati viari;
- c) integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedonali, al sistema del verde.

#### Direttive

#### 4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali, tenendo conto:

- a) della contiguità con aree urbane di m.i., 1,2,3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto ad insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

#### 5. Nelle aree di cui al comma 1 caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 4, i piani locali stabiliscono disposizioni atte a perseguire:

- a) completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- b) configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- c) mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati al comma 3 dell'articolo 7;
- d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

#### ■ art.37 / Insediamenti specialistici organizzati

#### 1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).

#### 2. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di fran-  
gia;
- b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.

#### Direttive

#### 3. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.

#### 4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento ed ampliamento in misura non eccedente al 10% della superficie preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - i. siano ricompresi in progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza e

- volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli impatti;
- b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici, possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate, prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
- I. non interferiscano significativamente con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
  - II. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture, comunque non determinino incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
  - III. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

#### ■ art.40 / Insediamenti rurali


1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di utilizzi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative (m.i.):
  - a) aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, (m.i. 10);
  - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna, (m.i. 11);
  - c) villaggi di montagna, (m.i. 12);
  - d) aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
  - e) aree rurali di pianura con edificato rado, (m.i. 14);
  - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota, (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) in generale:
    - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
    - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
    - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
    - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
    - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
  - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
    - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
  - c) per le m.i. 12, 13, 15:
    - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesistici;
    - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.














#### Direttive

4. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 all'interno dei piani locali.
5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lett. b. ed e.), territoriale provinciale (lett. b., f., g. e h.) e locale (lett. a., b., c., d., f., g. e h.) stabilisce previsioni normative relative a:
  - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infra-

- strutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.);
  - c) limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
  - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
  - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
  - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
  - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, solo nel quadro di programmi regionali o piani locali che affrontino organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale e per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida.
  - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

L'apparato cartografico del PPR è completato dalla tavola "P5 – rete ecologica, storico-culturale e fruitiva" (cfr. articolo 42 delle N.d.A.). Gran parte del territorio comunale è classificata come "contesto dei nodi" e "contesto fluviale"; gli altri elementi di rilievo sono i tracciati della green way regionale, dei circuiti di interesse fruitivo e della rete sentieristica.



rete ecologica		
	nodi (core areas) / secondari	art.42
	connessioni ecologiche / corridoi da mantenere	art.42
	connessioni ecologiche / corridoi da ricostruire	art.42
	connessioni ecologiche / aree rurali in cui ricreare connettività diffusa	art.42
rete storico-culturale		
	mete di fruizione di interesse naturale / culturale / minori	art.42
rete di fruizione		
	greenways regionali	art.42
	circuiti di interesse fruitivo	art.42
	percorsi ciclo-pedonali	art.42
	rete sentieristica	art.42
	infrastrutture da mitigare	art.42
aree di progettazione integrata		
	contesti dei nodi	art.42
	contesti fluviali	art.42
	aree tampone (buffer zones)	art.42

#### ■ art.42 / Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

1. Il PPR promuove la formazione integrata della rete ecologica regionale, prevista dalla L.R. 19/2009, di quella storico-culturale e di quella fruitiva, come rappresentate nella tavola P5.
2. Il PPR promuove la formazione della rete ecologica, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e in primo luogo per la conservazione attiva della biodiversità.
3. La rete ecologica regionale è costituita dai seguenti elementi rappresentati nella tavola P5:
  - a) i nodi (aree centrali o core areas) principali e secondari, formati dal sistema delle aree protette del Piemonte di cui all'articolo 18, i siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e in prospettiva le zone speciali di conservazione), nonché ulteriori siti proposti per la Rete Natura 2000 e i siti di importanza regionale (SIR). I nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
  - b) le connessioni, formate dai corridoi su rete idrografica, corridoi ecologici (corridors), dalle altre connessioni ecologiche areali (aree di continuità naturale) e dalle principali "fasce" di connessione sovregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
  - c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi così definiti:
    - I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
    - II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti: richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
    - III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
    - IV. varchi ambientali: pause del tessuto antropico funzionali al paesaggio della biodiversità.
  - d) le aree di riqualificazione ambientale comprendono i contesti periurbani di rilevanza

regionale e locale, le aree urbanizzate nonché le aree rurali, a carattere seminaturale residuale, fortemente insularizzate e/o frammentate.

4. La rete storico-culturale è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale nonché dai siti archeologici, individuati nella tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, come individuati nella tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio culturale regionale con particolare riferimento alla loro accessibilità e fruibilità.
6. Le individuazioni cartografiche della tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento al sistema integrato delle reti di cui al comma 1 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione della conservazione della biodiversità;
  - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
  - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
  - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
  - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica ed ambientale.

#### Indirizzi

8. Le provincie e i comuni assicurano che il sistema delle mete di fruizione e i siti archeologici, individuati nella tavola P5, siano sempre agilmente accessibili e fruibili, prevedendo dove necessario l'installazione di un'adeguata cartellonistica e dei punti informativi.
9. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della rete anche in relazione alle indicazioni del progetto di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorare il funzionamento della rete, anche con appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscono e specificano gli aspetti di interesse sub regionale e locale.

#### Direttive

10. I Piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle previsioni progettuali del PPR, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
11. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina degli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti sistemi di tutela di livello sovra locale.
12. La rete ecologica, storico culturale e fruitiva costituisce riferimento per:
  - a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
  - b) le misure di qualificazione ambientale previste dal piano di sviluppo rurale, da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.
13. In relazione agli elementi della rete ecologica costituiscono riferimento:
  - a) i nodi individuati che rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette se non presenti o comunque di salvaguardia intorno a quelle istituite, laddove sia necessario;
  - b) le aree di riqualificazione ambientale dove sviluppare azioni per assicurare e ricostruire

ire connessioni ecologiche e ricreare connettività anche minime (siepi e filari); al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna: le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati, gli interventi di riqualificazione, compensazione e di progettazione paesaggistica e ambientale che sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani e/o alla realizzazione di greenbelt, green way e cunei verdi;

- c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano elementi da conservare e implementare in particolare quando a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella tavola P5;
  - d) i contesti fluviali rappresentano ambiti all'interno dei quali: promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali interessati dalla presenza di opere incongrue; mantenere la vegetazione arborea sponale esistente ed impiantarne di nuova ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle fasce di espansione esistenti.
- 14.** Gli interventi sul sistema di viabilità storica previsti dagli strumenti di pianificazione sono tesi a garantire il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti, favorendone l'uso come percorsi pedonali o ciclabili o comunque a bassa densità di traffico.
- 15.** Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di loro competenza, definiscono azioni finalizzate a:
- a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III;
  - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva) sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive, con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
  - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
  - d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità evidenziate.



## Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTCP): classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive.

Di seguito si riporta la sintesi delle principali direttive del PTCP, prendendo in considerazione sia gli indirizzi di carattere generale che le direttive derivanti da specifiche caratteristiche individuate sul territorio comunale dalle cartografie del Piano, di cui si allegano gli stralci.


### ■ art.4 / Disposizioni in materia di agricoltura

Le tavole del PTCP classificano praticamente l'intera superficie comunale pianeggiante come caratterizzata da suoli a eccellente capacità d'uso ai fini agricolo-colturali; solo alcune modeste aree sono classificate tra i suoli a buona capacità d'uso.

Sui terreni di classe I° devono essere destinati dai PRGC esclusivamente agli usi agricoli ex articolo 25 LR 56/77, con l'unica eccezione di studi agronomici che rettifichino le indicazioni cartografiche di PTCP e nel caso manchino alternative localizzative adeguate per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo o che si configurino come operazioni di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti.

Secondo le direttive di cui all'articolo 4.2.2 del PTCP i PRGC devono di norma destinare i terreni di classe II° ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77. Possono trovare collocazione su queste aree eventuali flussi di potenziamento dell'armatura urbana, ma esclusivamente all'interno degli ambiti di diffusione urbana e negli ambiti di assetto strategico rappresentati dalle reti e dai nodi del sistema produttivo individuati dal PTCP; questi interventi devono comunque sempre caratterizzarsi come occasione di riqualificazione morfologica e funzionale dell'ambiente urbano, di "ridisegno" e "ricucitura" dei tessuti insediativi, di integrazione di funzioni complesse, residenziali, terziarie e produttive. In casi diversi da quelli sopra esposti, destinazioni d'uso differenti da quelle agricole devono essere adeguatamente motivate sulla base di eventuali studi agronomici che rettifichino le indicazioni cartografiche della tavola A3 del PTCP o, in via eccezionale, sulla base di elementi che dimostrino la mancanza di localizzazione alternativa, il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'utilizzo o la necessità di interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti. Gli indirizzi dell'articolo 4.1, articolano in obiettivi e azioni le modalità di intervento riferite alle attività agricole:

obiettivi:	azioni:
tutelare e orientare l'attività agricola nelle zone a forte specializzazione e ad elevata produttività	<ul style="list-style-type: none"><li>• sostegno e indirizzo delle politiche settoriali;</li><li>• gestione della competizione nell'utilizzo della risorsa suolo, nelle aree più favorevoli in termini agronomici e strutturali;</li><li>• controllo-riduzione delle esternalità negative causate dai processi agricoli intensivi.</li></ul>
lotta alla marginalità e all'abbandono	<ul style="list-style-type: none"><li>• reinventare un nuovo ruolo dell'agricoltura come elemento motore dello sviluppo locale;</li><li>• superare la valutazione esclusivamente economica di tale agricoltura per una valutazione che consideri le seguenti variabili nell'analisi costi-benefici:<ul style="list-style-type: none"><li>– recupero e mantenimento degli equilibri ambientali;</li><li>– apporto reale dato alla costituzione di ricchezze collettive quali il paesaggio, la fruibilità turistico ricreativa, etc;</li><li>– conservazione dell'attività agricola in funzione produttiva e in funzione protettiva (tutela del territorio e del paesaggio);</li><li>– incentivazione di produzioni qualificate, rispettose dell'ambiente, inserite nel paesaggio, ad elevato valore aggiunto locale (tipico di qualità);</li><li>– sostegno alle attività anche part-time (integrazione di reddito e presidio del territorio).</li></ul></li></ul>



#### ■ art.5 / Disposizioni relative agli interventi forestali

Le tavole del PTCP classificano la superficie comunale collinare come appartenente alle aree boscate.

Per "bosco" s'intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 50 %, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico.

Per tutte le zone a bosco, di qualsiasi soggetto, privato o pubblico, valgono, per i tagli boschivi, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), dettate dai Comitati Forestali della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura (CCIAA) che fissano su base provinciale, modalità di intervento forestale ed epoca dei tagli.

I P.R.G. devono delimitare le aree boscate, distinguendole dalle aree agricole, presenti nel proprio territorio comunale, utilizzando le informazioni prodotte nei piani territoriali forestali di Comunità Montana o "consortili". In assenza di tali piani i P.R.G. delimitano, previo studio apposito, le aree boscate, sulla base della classificazione operata dal PTC, individuando ove esistenti o previsti:

- Impianti di colture forestale
- Reg. Cee 2080/92 imboschimento delle aree agricole
- Aree boscate distinte per popolamento principale

Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77; eventuali mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative. In ogni caso sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbaniz-

zazione nelle aree di boschi di alto fusto e nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni.

Ai fini di una articolata tutela delle aree forestali, il P.T.C. individua relativamente alle aree forestali della Provincia di Torino i seguenti obiettivi ed azioni, e i seguenti indirizzi:

	<u>azioni:</u>	<u>politiche territoriali:</u>
<u>aree di pianura:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno e indirizzo delle politiche settoriali.</li> <li>• Promozione della forestazione di Pianura nelle aree residuali, incolte o in abbandono da altre attività agricola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno politiche Regionali e U.E.</li> <li>• Utilizzo di aree intercluse ad alta capacità d'uso dei suoli di almeno 0,5 ha per forestazione di pianura</li> </ul>
<u>Aree rurali svantaggiate in genere e aree montane:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Superare la valutazione esclusivamente economica per una valutazione che assuma nell'analisi Costi-Benefici la valutazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il "mantenimento" degli equilibri ambientali</li> <li>• l'apporto reale dato alla costituzione di ricchezze collettive quali "il paesaggio, la fruibilità turistico ricreativa, la cultura..."</li> </ul> </li> <li>2. Reinventare un nuovo ruolo delle attività forestali come elemento motore dello sviluppo locale</li> <li>3. Superare la valutazione esclusivamente economica per una valutazione che assuma nell'analisi Costi-Benefici: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il "mantenimento" degli equilibri ambientali</li> <li>• l'apporto reale dato alla costituzione di ricchezze collettive quali "il paesaggio, la fruibilità turistico ricreativa, la cultura..."</li> </ul> </li> </ol>	<p>Indirizzi e incentivi per lo sviluppo rurale; definizione di criteri per classificare le aziende che operano in determinati ambiti territoriali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la manutenzione del "territorio"</li> <li>• la gestione e la conservazione di ricchezze collettive quali "il paesaggio, la fruibilità turistico ricreativa, la tipologia edilizia-architettonica".</li> </ul> <p>L'utilizzo del patrimonio boschivo soprattutto pubblico è stato finora effettuato in misura nettamente inferiore alla sua potenzialità; gli effetti sono oltre il mancato reddito comunale, la crisi della struttura forestale, il mancato rinnovo dei soprassuoli maggiormente invecchiati e un forte ritardo nell'effettuazione dei fondamentali interventi selvicolturali.</p> <p>L'intervento nel settore forestale è regolato dalle vigenti disposizioni di legge; la gestione forestale può diventare occasione di sviluppo con interessanti ritorni economici, occupazionali, di miglioramento qualitativo dei soprassuoli, di tutela/protezione idrogeologica, paesaggistica e ricreativa.</p> <p>Si propone la realizzazione di strumenti di programmazione e pianificazione quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piano di gestione Forestale (iniziative Regionali - IPLA finanziate da progetti INTERREG)</li> <li>2. Piani di Assestamento Forestale di dettaglio di impronta aziendale</li> <li>3. Struttura di gestione forestale</li> <li>4. Incentivazione delle imprese forestali locali</li> <li>5. Miglioramento e risanamento castagneti da frutto</li> <li>6. Incentivazione delle arboricoltura da legno con latifoglie di pregio sui terreni agricoli marginali, incolti, non più coltivabili, su lotti anche inferiori alle dimensioni minime previste dal Reg. CEE 2080/92</li> <li>7. Costituzione di consorzi tra proprietari forestali</li> <li>8. Incentivazione della produzione fungina</li> <li>9. Promozione della ricomposizione fondiaria</li> <li>10. Regolamentazione attività agro-silvo-pastorale e degli usi civici.</li> </ol>

## ■ art.7 / Gli aspetti storico-culturali del territorio provinciale

Accogliendo le indicazioni del Piano Territoriale Regionale, il PTC valorizza la funzione che i beni storico-culturali hanno per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo. Per quanto riguarda i Centri Storici il PTC conferma l'importanza e la gerarchia dei centri individuati dal Piano Territoriale Regionale; in fase di approfondimento individua inoltre una serie di Centri Storici che, pur non essendo segnalati dal PTR, rivestono interesse particolare per la Provincia, individuando le seguenti classi:

- Centri di tipo A, di grande rilevanza;
- Centri di tipo B, di notevole rilevanza;
- Centri di tipo C, di media rilevanza;
- Centri di tipo D, di interesse provinciale.

Caravino è compresa tra i "centri di tipo D, di interesse provinciale"; il PTC indirizza i PRGC a una pianificazione che abbia un particolare riguardo all'architettura dei nuclei di più antico insediamento, con attenzione anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi; per i centri individuati come "turistici" (cfr. scheda successiva - articolo 8 del PTC) devono essere attivate politiche di riqualificazione dei tessuti marginali, contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sul territorio.



## ■ art.8 / Gli insediamenti turistici

Il Comune di Caravino è classificato come "turistico di interesse provinciale" dal PTC, lambito da un percorso turistico-culturale; secondo gli indirizzi dell'articolo 8.2 tali centri costituiscono sistemi insediativi di preminente interesse locale.

Di conseguenza il PRGC deve favorire la riqualificazione dell'offerta turistica prioritariamente

con interventi di recupero e valorizzazione delle preesistenze, attraverso il potenziamento dei servizi e la selezione di tipologie edilizie e materiali adeguati.

La previsione di eventuali (contenuti) sviluppi in nuove strutture destinate alla ricettività turistica deve essere adeguatamente motivata e suffragata da appositi studi di inserimento paesaggistico.

I riferimenti al Piano Turistico Provinciale subordinano comunque l'offerta del turismo diffuso alla presenza di uno o più dei seguenti valori:

- i valori dell'ambiente naturale, in particolare del paesaggio rurale;
- la cultura materiale, in particolare l'enogastronomia;
- il patrimonio culturale "minore".

Le politiche di rafforzamento di tali valori sono subordinate ai seguenti obiettivi:

- tutela degli ambienti naturali;
- conservazione dei caratteri storico-culturali del paesaggio agrario e dei corridoi ecologici;
- manutenzione e valorizzazione dei centri storici;
- potenziamento delle attività agrituristiche.

#### ■ art.9 / Gli insediamenti residenziali

Il PTC, integrando le indicazioni del PTR, classifica i seguenti poli dell'armatura urbana:

- Centri di IV livello superiore;
- Centri di IV livello inferiore;
- Comuni che rientrano nei Sistemi di Diffusione Urbana.

Il Comune di Caravino è ricompreso nell'ambito di diffusione urbana dell'Eporediese.

L'individuazione cartografica dei potenziali sistemi di diffusione urbana ha valore puramente indicativo; la delimitazione delle aree incluse nei sistemi sarà definita dai P.R.G. secondo le modalità operative specificate nei commi seguenti e nel rispetto dei criteri stabiliti agli artt. 9.2.4 e 9.2.5. Nei comuni rientranti nei sistemi di diffusione urbana la definizione delle aree di nuovo insediamento dovrà avvenire garantendo in ogni caso la salvaguardia:

- delle eventuali aree a rischio idrogeologico individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali
- delle aree di pregio dal punto di vista paesaggistico e naturalistico
- delle aree di elevata qualità paesistico ambientale
- delle aree boscate
- delle aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica
- dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi 1 e 2 di capacità d'uso)

Gli insediamenti di nuovo impianto, programmaticamente previsti nelle aree di diffusione urbana, dovranno consentire la massima capacità insediativa con il minimo uso del suolo agricolo.

Non potranno, di norma, essere previsti nuovi insediamenti con densità territoriale inferiore a 0,8 mc/mq e l'eventuale espansione, programmaticamente prevista come sopra, dovrà comunque avvenire secondo il criterio del mantenimento o dal perseguimento della compattezza dell'urbanizzato.

Nei Comuni interessati dai sistemi di diffusione urbana devono essere perseguite le intese di cui all'art. 3.2 secondo le procedure stabilite all'art. 9.2.4; nel caso in cui non venga conseguita l'intesa tra gli enti interessati all'accordo di programma, la Regione o la Provincia, in quanto ente promotore dell'accordo, può procedere alla formazione di apposito Progetto Territoriale Operativo (PTO). Il PTO approvato secondo le procedure dell'art. 8 quinquies della LUR costituisce integrazione e, eventualmente, variante al PTC.

I piani regolatori e le loro varianti che introducono previsioni di insediamenti di dimensione significativa ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di approvvigionamento potabile e di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, devono contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle reti e degli impianti medesimi.

Le aree di pianura dovranno essere preservate all'uso agricolo se appartenenti alla prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli.

■ **art.11 / Indicazioni normative di P.T.C. relative alla viabilità**


Il PTC individua gli interventi strutturali di rilevanza sovracomunale e propone direttive ed indirizzi ai Comuni per promuovere la loro realizzazione. I Comuni non possono adottare varianti ai PRGC che contengano previsioni in contrasto con le indicazioni planimetriche di "nuovi tracciati" riportati sulle tavole della viabilità, salvo nei casi in cui le modifiche proposte assicurino comunque le funzioni di collegamento ipotizzate dal PTC, in conformità ai seguenti criteri:

- soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o in caso di rilevanti difficoltà di realizzazione;
- per ragioni di carattere economico o di diverso assetto urbanistico.

Gli obiettivi della pianificazione di nuovi tratti di viabilità devono riferirsi a:

- integrazione urbanistica e mitigazione dell'effetto barriera nel tessuto urbano attraversato;
- risparmio nell'uso del suolo;
- sicurezza e bisogni dell'intero bacino di utenza (traffico veicolare, pedonale e disabili);
- protezione dell'ambiente, della natura, del patrimonio edilizio di interesse storico, del paesaggio, degli abitanti e delle zone destinate al tempo libero;
- costo di costruzione delle strade;
- protezione dalle emissioni inquinanti e dal rumore dovuti al traffico stradale

Sul territorio comunale di Caravino il PTC individua esclusivamente un intervento, localizzato nel tratto di viabilità di collegamento al Comune di Cossano Canavese.




■ art.13.6 / Aree ad elevata sensibilità ambientale

La tavola A.2 del PTCP evidenzia la localizzazione delle aree ad elevata sensibilità ambientale, classificate in riferimento alla presenza di infrastrutture e impianti di rilevante criticità ambientale e all'individuazione di aree caratterizzate da suoli ad alta permeabilità da situazioni di superficialità della falda freatica.

Per quanto concerne il territorio di Caravino la cartografia individua:

- zona di ricarica delle falde nella porzione nord-orientale e occidentale del territorio comunale;
- area a bassa capacità protettiva del suolo (classe 1) nell'estremo occidentale del Comune, lungo il corso del fiume Dora-Baltea;
- aree a bassa capacità protettiva del suolo (classe 2) di piccole dimensioni localizzate principalmente nella zona a nord del centro abitato;
- una discarica di categoria A2, ovvero riservata ai rifiuti inerti;
- le acque della Dora Baltea sono classificate come inquinate.

Nelle aree caratterizzate da bassi livelli di protezione della falda idrica non sono ammessi insediamenti urbani di nuovo impianto e gli spandimenti di liquami zootecnici; in sede di ambito sovra comunale allargato alle associazioni agricole devono essere concordate azioni e misure di sostegno atte a indirizzare le coltivazioni agricole "intensive" verso tecniche e tipi colturali a minore impatto ambientale.




Per quanto riguarda gli "impianti di rilevante criticità ambientale" il PTCP ha adottato (con D.C.P. n.198-332467 del 22 maggio 2007) una variante di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 "requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"; i contenuti normativi di tale variante

sostituiscono gli indirizzi di cui all'articolo 13.6.1.1 del PTCP vigente, i cui dati cartografici vengono inoltre integrati con la predisposizione dei seguenti elaborati:

- A1 – “localizzazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del D.lgs. 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della variante”;
- A2 – “stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della variante: aree di osservazione ed elementi vulnerabili del sistema delle acque”;
- B1a – “carta della vulnerabilità ambientale (nord)”;
- B1b – “carta della vulnerabilità ambientale (sud)”.

Ai sensi del D.lgs 334/1999 e s.m.i. sul territorio di comunale non risultano insediati stabilimenti classificati come “a rischio di incidente rilevante”. La carta di vulnerabilità ambientale, che in parte si sovrappone a quella delle “aree ad elevata sensibilità ambientale” già inserita nella cartografia del PTCP, classifica gran parte del territorio come area “a rilevante vulnerabilità ambientale”; tutta l'area di cornice fluviale della Dora Baltea è classificata come ad “altissima vulnerabilità ambientale”, così come una porzione di territorio in corrispondenza del confine orientale. Le uniche zone individuate come a “ridotta vulnerabilità ambientale” sono localizzate nei pressi del Capoluogo e del centro abitato di Masino.




Sottolineando che il concetto di vulnerabilità rispetto a impianti a rischio deve essere verificato anche rispetto alla rete viaria principale (e per questo la cartografia riporta il reticolo stradale di ordine provinciale), di seguito si riportano brevemente i livelli di compatibilità dell'insediamento di attività produttive classificate come a rischio di incidente rilevante in riferimento alle zone di vulnerabilità individuate dalla cartografia:

- zone ad altissima vulnerabilità ambientale: non è ammessa in nessun caso la localizzazione di nuovi stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione degli artt. 6 e 8 del D.lgs 334/99 e s.m.i.; analogo divieto si applica nei casi di modifiche di stabilimenti così come previste

dall'art. 10 dello stesso D.lgs.

- zone a rilevante vulnerabilità ambientale: in queste zone è opportuno evitare l'insediamento di nuovi stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione degli artt. 6 e 8 del D.lgs 334/99 e s.m.i.; l'eventuale ammissione di nuovi stabilimenti non deve comunque costituire aggravante e causa di maggiori danni per le aree, ed è subordinata alla dimostrazione che i valori storici, ambientali e paesaggistici della zona non ne risultino compromessi. L'articolo 15.2 fornisce poi una serie di ulteriori e più specifiche limitazioni all'insediamento in merito al tipo di possibile evento incidentale e all'opportunità di utilizzo di aree già inserite in contesti edificati di tipo industriale. L'ammissibilità di un nuovo stabilimento è comunque subordinata alla verifica della compatibilità territoriale (così come definita dalla normativa della variante di adeguamento) e al rispetto delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- zone a ridotta vulnerabilità ambientale: la localizzazione di un nuovo insediamento o la modifica di uno esistente sono subordinati alla redazione di una relazione tecnica che ne dimostri, in fase di micro localizzazione e progettazione del singolo intervento, la compatibilità ambientale; ovviamente rimane confermata la necessità di privilegiare per gli interventi la scelta di contesti edificati di tipo industriale.



■ art.14 / Assetto naturalistico e paesistico del PTCP

La tavola A.1 del PTCP riporta sul territorio comunale l'ambito di tutela e salvaguardia ambientale coincidente con:

- Biotopo BC10062: Stagno interrato di Settimo Rottaro.

Fermi restando i vincoli e gli indirizzi fissati da regolamenti ed Enti di Gestione di Parchi, Riserve e Biotopi, Il PTCP propone una visione delle azioni di tutela ambientale meno legata al concetto di "eccezionalità" delle singole categorie di beni da tutelare, a favore di misure diversificate per ambiti ecologici spazialmente definiti. I Piani Regolatori e le loro varianti de-

vono assumere le caratteristiche fisico-morfologiche, ambientali e paesistiche del proprio territorio come "valore" le cui specificità siano riconosciute come parte fondativa delle prescrizioni per l'uso e la gestione del territorio, secondo i seguenti indirizzi (cfr. articolo 14.3.2):

- individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico (boschi, laghi, corsi d'acqua); la definizione di "area agricola di connessione" è riferita ad ambiti agricoli, anche parzialmente edificati, e a lotti caratterizzati dalla presenza di formazioni vegetali minori, che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico, o costituire elemento indispensabile di complementarietà ecologica con essi;
- esclusione di interventi che possano determinare o aggravare alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico e paesaggistico;
- esclusione di interventi che possano determinare interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;
- previsione di misure di organizzazione e distribuzione del traffico e delle attività inquinanti, in modo da evitare o ridurre danni e rischi per le risorse naturali;
- attenta disciplina dei margini delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con riferimento anche alle recinzioni e alle aree a verde privato, prevedendo eventualmente cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del circostante paesaggio agrario.



## **nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC<sup>2</sup>): classificazione del territorio di Caravino, indirizzi e direttive.**

Di seguito si allegano gli stralci cartografici delle tavole del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC<sup>2</sup>), i cui elaborati sono stati adottati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817 del 20 luglio 2010.

Il paragrafo è completato dal testo degli articoli normativi ai quali fanno riferimento i tematismi evidenziati dagli estratti cartografici.

### **■ art.15 / Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.**

- 1. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 18, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde.

A tale fine:

- a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
  - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
  - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
  - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato – o allineati lungo gli assi stradali;
  - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
  - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica.
- 2. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" – dal territorio libero "non urbanizzato".

### **■ art.16 / Definizione delle aree.**

- 1.** Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
  - a) aree dense;
  - b) aree di transizione;
  - c) aree libere.
- 2.** Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
- 3.** Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
- 4.** Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale an-

che in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.

5. Le modalità di determinazione di tali aree sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo, corredate da cartografia digitale di carattere indicativo)". Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 devono definire, applicando i criteri indicati nelle Linee Guida dell'allegato 5, la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione, mediante variante strutturale ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.  
La modificazione dei perimetri dianzi indicati può essere operata esclusivamente con l'impiego del procedimento di cui a tale legge regionale 1/2007 o con il procedimento di formazione delle varianti generali. Negli strumenti urbanistici generali, tali perimetrazioni sono vincolanti anche nel caso di procedure di approvazione di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. DPR 447/98, Programmi edilizi ex art. 18 legge 203/1991).
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I Comuni, attraverso la variante strutturale ai sensi delle L.R. 1/2007, individuano nel proprio territorio e propongono alla conferenza di pianificazione l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi acquisiti dal Comune ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

#### art.17 / Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
  2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
  3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
  4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse.
  5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n. 56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico.
- 5bis.** I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di conferenza di pianificazione ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007.

6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
9. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.
10. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:
  - a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
  - b) delle aree boscate;
  - c) delle aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica;
  - d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

■ art. 20 / **Centri storici.**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
  - a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
  - b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predefinita con l'elenco di cui al punto b.4);
    - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza: *Ivrea, Torino*;
    - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
    - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
    - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale. Sono stati classificati come centri storici di tipo "D", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, quei centri, non segnalati dal PTR, che rientrano nell'elenco di seguito riportato:

<i>(omissis)</i>	<i>Macello</i>	<i>Rondissone</i>
<i>Caravino</i>		
<i>(omissis)</i>		
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 che precede danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti

obiettivi:

- a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
  - b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:
- a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
  - b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.
5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi di cui al comma 4 dell'articolo 18, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.
6. (Indirizzi) Il Quaderno - *Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali* costituisce allegato del presente piano.
- La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.
- I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; I P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:
- a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
  - b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
  - c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi;
  - d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
7. All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art. 24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
8. (Indirizzi) I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
9. Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto I P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

#### ■ art.21 / Fabbisogno residenziale.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili; gli strumenti e le varianti predetti individuano, nell'ambito di tali aree, quelle che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funziona-

le o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente; recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale anzidetta.


3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale.
4. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni. L'utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e dei terreni impermeabilizzati e si pone come prima possibilità per ridurre la quota di richiesta abitativa sociale.
5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nell'ambito del procedimento di formazione della relativa variante strutturale, i Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare, con gli altri soggetti che partecipano alla Conferenza di pianificazione, una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:
  - a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana;
  - b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro);
  - c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato.

L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.

6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Ai fini del calcolo del carico insediativo (CIRT) e del dimensionamento dei servizi vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.
7. (Prescrizioni che esigono attuazione) I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa, nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti e al 10% nei Comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRGC. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono in ogni caso garantire il rispetto degli standard così come definiti dalla L.R. 56/77 e i livelli di qualità di cui all'art. 34, comma 7 delle presenti norme.
- 7bis. (Prescrizioni che esigono attuazione) Con nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRG vigente, possono conseguirsi incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa, in eccedenza alle soglie di cui al comma precedente. I diritti edificatori attribuiti in regime perequativo dal PRG ad aree non edificabili, esterne alle superfici territoriali degli ambiti di trasformazione e destinate a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica o a interventi di modernizzazione del sistema delle infrastrutture come previsti dal PTC2, possono innalzare del 50% le soglie di incremento massimo previste dal comma precedente.
8. A fronte della realizzazione di interventi di rilievo sovracomunale, in ambiti di approfondimento sovracomunale di cui all'art. 9, sono consentiti, in presenza di mutate condizioni della domanda insediativa oggettivamente accertate, scostamenti ai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC2; la relativa variante al piano regolatore generale costituisce in ogni caso variante strutturale ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007; alla conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, sono chiamati a partecipare tutti i Comuni dell'ambito territoriale di approfondimento interessato.
9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 promuove la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, sociali e territoriali. In relazione alla

qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione funzionale e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio.
11. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione contengano al loro interno terreni di eccellente e buona produttività agricola, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non vi siano possibilità alternative, suoli di I e II classe, al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico. Tale possibilità è da valutare all'interno delle conferenze di pianificazione.
12. Il PTC2 promuove il miglioramento della qualità paesistica e della valorizzazione identitaria dei territori periurbani anche attraverso interventi di compensazione sociale, culturale e ambientale.



■ art.22 / Gli ambiti di diffusione urbana.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua alla tavola n.2.1 i Comuni che rientrano negli ambiti di diffusione urbana. Le aree relative agli ambiti di diffusione urbana non sono da intendersi come aree "potenzialmente edificabili" ma luoghi preferenziali di un giustificato sviluppo insediativo da realizzarsi attraverso il mantenimento o il perseguimento della compattezza dell'urbanizzato secondo le regole generali del contenimento

del consumo di suolo di cui al Capo I. I criteri utilizzati per l'individuazione dei centri appartenenti agli ambiti di diffusione urbana sono i seguenti:

- a) aree collocate in contesti collinari e pedemontani, restando esclusi i sistemi di Pianura e Montagna, che presentino le seguenti caratteristiche:
  - a.1) alta accessibilità dei luoghi al Sistema Ferroviario Metropolitano – SFM;
  - a.2) salubrità dei luoghi
- b) presenza di stock edilizio residenziale non utilizzato da recuperare, esaurito e/o indisponibile.

2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** L'individuazione cartografica dei potenziali ambiti di diffusione urbana, operata sulla tavola n.2.1, ha valore prescrittivo; la delimitazione delle aree incluse nei sistemi è definita dal PTC2 secondo le modalità operative specificate nei commi seguenti e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17 del Capo I.

3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2, sono i seguenti:

(omissis)

Caravino


Mazzè

Scarmagno

(omissis)

4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nei Comuni compresi nei sistemi di diffusione urbana, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di cui al Capo I in materia di contenimento del consumo di suolo.

tavola 2.2 • sistema insediativo: attività economico-produttive



■ art.24 / Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
  - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
  - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
  - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica.
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
  - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
  - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
  - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
  - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
  - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
  - a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
  - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
  - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
  - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
  - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
  - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
  - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
  - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
  - a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
  - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli API sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli API sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.

7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. **(Direttiva)** Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
11. **(Indirizzi)** Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
  - a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
12. **(Indirizzi)** La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

■ art.25 / Nuove aree produttive.

1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.
3. **(Indirizzo)** La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.
4. **(Direttiva)** In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:
  - a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovracomunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei comparti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
  - b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione;
  - c) tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;
  - d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;
  - e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;
  - f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;
  - g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali,

- paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
- h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematiche rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).
- 5. (Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 6.** La Provincia predispose apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.

 **art.26 / Settore agroforestale.**

- 1.** La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
- a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
  - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
  - c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.
- 2.** Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
- 3. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:
- a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
  - b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);
  - c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
  - d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
  - e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.


4. **(Indirizzi)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce periferiali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.
5. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:
  - a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
  - b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.
6. **(Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

■ **art.27 / Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.**

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1.
2. **(Indirizzi)** La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.
3. **(Direttiva)** È fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
4. **(Direttiva)** I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
  - a) qualora intervenga motivata rettifica della Classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta adottando metodologie validate e condivise dagli specialisti di settore secondo le modalità e le procedure previste dalla DGR n. 88-13271 dell' 8/02/2010 per cui sia stato condiviso l'iter di declassazione con la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
  - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno og-

getto di valutazione di merito in sede di conferma di pianificazione.










#### ■ art.31 / Beni culturali.

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.  
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, dovranno individuare nel loro territorio, se presenti, i resti ancora visibili della centuriazione romana e prevederne la tutela e valorizzazione, vietando l'alterazione degli elementi essenziali che ne definiscono

l'impianto storico e cioè le strade, anche poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione (bealere, rogge, canali, ecc.) disposti lungo gli assi della centuriazione, i tabernacoli, nonché gli altri elementi riconducibili, attraverso ricostruzioni storiche e topografiche, alla divisione agraria romana.

4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
5. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storicoarcheologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. **(Indirizzi)** La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.



LEGENDA		centri storici di interesse provinciale	art. 20
		poli della religiosità	art. 31
		beni architettonici di interesse storico-culturale	art. 31
		percorsi turistico-ricettivi	art.31
	 	piste ciclabili: dorsali provinciali esistenti e in progetto (Programma 2009)	art. 42

#### ■ art.35 / Rete ecologica provinciale

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
  - a) *Aree protette* e Siti della *Rete Natura 2000 (nodi o core areas)*, quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS e Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) definiti ai sensi della legislazione regionale;
  - b) *Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti Nda;
  - c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate in quante ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica;
  - d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti Nda;
  - e) *Zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar.
4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
  - a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
  - b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
  - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
  - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce di pertinenza dei corpi idrici e delle fasce di tutela fluviale, all'interno dei quali devono essere garantiti in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
  - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbati, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare

benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;

- f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
- i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, ecc.).

**6. (Direttive)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:


- a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale* di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
- b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
- c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;
- d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
- e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio inedificato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.

**7. (Direttive)** Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:

- a) il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
- b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
- c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse,

essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

8. La Provincia, anche attraverso adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
10. La Provincia anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, ecc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.




■ art.36 / Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000)

1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:
  - a) Funzionalità della *Rete ecologica* di cui all'articolo 35;
  - b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;
  - c) Sviluppo socio-economico (turistico – ricreativo - didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.
2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

■ art.37 / Obiettivi e azioni.

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
  - a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
  - b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
  - c) realizzazione degli assi di collegamento;
    - c.1) tra occidente ed oriente (corridoio 5).
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:
  - a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
  - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
  - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
  - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
  - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità.
  - f) per il perseguimento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
    - f.1) realizzazione degli eurocorridoi ed in specie della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, nonché della connessione della stessa con la linea Torino-Milano.
    - f.2) attuazione di un rapido e continuo collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Caselle e la città di Torino;
    - f.3) decongestionamento della tangenziale di Torino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture;
    - f.4) potenziamento della rete e del servizio di trasporto pubblico: con la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) dotato di attestamenti che ne consentano l'esercizio più utile, con la realizzazione della Linea M2 della Metropolitana di Torino e il completamento della Linea M1, con la costruzione di infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (Movicentri), nonché attraverso l'integrazione dei vari tipi di trasporto pubblico e la riqualificazione dei nodi intermodali;
    - f.5) potenziamento del sistema ferroviario in funzione del trasporto delle merci;
    - f.6) sviluppo del sistema della logistica;
    - f.7) miglioramento della rete stradale esterna, con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente;
    - f.8) potenziamento dei collegamenti dei Comuni al di fuori dell'area metropolitana;
  - g) programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:

- g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
- g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate;
- h) incremento dei percorsi riservati ai pedoni anche al fine di assicurare, ove possibile, l'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico locale e ai nodi di interscambio;
- i) incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio.



■ **art.41 / Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali.**

1. (Direttiva) La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
  - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
  - c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, ecc.);
  - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui

- alla tav. n. 3.1;
- e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
  - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
  - g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
  - h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici;
  - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
  - j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
  - k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata.
2. (Indirizzi) Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
  3. (Indirizzi) La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedura di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.
  4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.
  5. (Indirizzi) Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

■ art.42 / Piste ciclabili.

1. La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle "Dorsali provinciali" ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.
2. Le "Dorsali provinciali", anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 "promuovere la mobilità ecosostenibile"), concorrono alla realizzazione di due differenti obiettivi:
  - a) obiettivo "turistico-fruizionale", con funzione prioritaria di "loisir", ossia di assicurare i collegamenti ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali-ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale;
  - b) obiettivo "strategico", finalizzato anche alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006, "Piano stralcio per la mobilità Regionale" (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuornè, Leini, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello,

Volpiano).

3. **(Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come "in progetto" nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i principi informatori del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi:
  - a) coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale provinciale);
  - b) rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni);
  - c) attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista);
  - d) sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada);
  - e) comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livelletta, raggi di curvatura);
  - f) eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000.
4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.
5. **(Direttiva)** I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale.
6. **(Direttiva)** I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo all'integrazione e all'interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e incentivando l'utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa).
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti le strade stesse, in conformità al Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell'art 14 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e smi.

■ **art.47 / Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (*corridors*).**

1. Le *fasce perifluviali* sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali *fasce perifluviali*, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceron-da e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come *fasce perifluviali* le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).
2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di *Rete Ecologica provinciale*.


4. (Direttiva) Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
- a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
  - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
  - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b) precedente;
  - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostruzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottratti, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
  - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
  - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
5. (Direttiva) All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
- a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
  - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
  - c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;
  - d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
7. (Direttiva) La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
8. (Direttiva) Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
- a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;

- b) evidenziare i tratti fluviali di particolare pregio individuati nella tav. 3.1, da salvaguardare nella programmazione, da attuarsi a scala di bacino, di nuove derivazioni d'acqua.

■ art.50 / Difesa del suolo.

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento prescrizionale che assicura il raggiungimento dell'idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni; il raggiungimento del livello di tutela ambientale predetto, con specifico riguardo al rischio di dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe, richiede altresì l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni al P.A.I.
2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare intercorso con l'Autorità di Bacino, accordo altresì approvato dalla Regione, promuove intesa con l'Autorità medesima e con la Regione Piemonte, diretta a produrre aggiornamenti del Piano Territoriale Provinciale idonei a far sì che il PTC2 costituisca Piano di tutela nella difesa del suolo dotato della valenza di Piano di assetto idrogeologico.
4. Nelle more del raggiungimento della condizione di cui al comma 3 che precede, il PTC2 recepisce e fa proprio il contenuto a rilevanza prescrizionale delle "Disposizioni tecnico – normative in materia di difesa del suolo", elaborato DS6 allegato al Piano territoriale medesimo, fatte salve le seguenti disposizioni:
  - a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, nel "quadro" predetto, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
  - b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
  - c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.
5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti dispongono, in ordine alla difesa del suolo, in conformità alle statuizioni del P.A.I. e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; essi sviluppano ed, occorrendo, integrano le statuizioni predette mediante adeguate indagini al livello e alla scala locale.
6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti di cui al comma 5 che precede possono recare giustificate e motivate modificazioni dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti formulate nel "quadro" di cui al comma 4 in presenza di opere collaudate di mitigazione del rischio.

tav.5.1 • dissesto idrogeologico,  
comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare



Applicazione dei criteri di riclassificazione sismica (DGR 19/01/2010 n. 11-13058):




Comuni classificati in zona 3: procedure punti 4,5,7,8 DGR



Comuni classificati in zona 3: procedure punti 3,5,7,8 DGR



Comuni classificati in zona 4



Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia A

art. 50



Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia B

art. 50



Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia C

art. 50



Disasti areali: classe III

art. 50